

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio pianificazione territoriale e strategica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774 120/0432 555 298 fax + 39 040 3774110 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**PARERE
N. 015/16
D.D. 05.07.2016**

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 17 e 18.

Comune di Pordenone.
Nuovo Piano regolatore generale comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 15 del 22/3/2016.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Comune di Pordenone ha adottato il nuovo Piano regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 63 bis, comma 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione consiliare n. 26 del 7/7/2015.

La Giunta regionale, con delibera n. 2150 del 29/10/2015, ha disposto di avanzare, su detto strumento, le riserve vincolanti espresse nel parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 035/15 del 27/10/2015.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati del piano in questione, sono state presentate n. 168 tra osservazioni ed opposizioni di privati cittadini e dell'Ufficio tecnico comunale.

Conseguentemente il Consiglio comunale di Pordenone, con deliberazione n. 15 del 22/3/2016, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto, introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e all'accoglimento totale o parziale di n. 99 osservazioni/opposizioni.

La citata deliberazione con la relativa documentazione è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale e strategica, in data 15/4/2016, con nota comunale prot. n. 0025917/P del 15/4/2016. Inoltre, l'Amministrazione comunale ha, con nota prot. n. 0044993/P del 29/6/2016, inoltrato le Schede degli ambiti PAC C1.2, C1.16 e C1.17 a completamento dell'elaborato CO A2b.

Gli elaborati tecnici costituenti il piano in oggetto, come approvato, sono stati puntualmente elencati nell'atto deliberativo stesso.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI SUL PIANO APPROVATO

1. livello strategico (piano struttura)

Riserva formulata dalla Giunta regionale

A fronte dell'illustrazione dei principali aspetti di possibile incoerenza del percorso logico-sequenziale messo a punto nella definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie e della loro rappresentazione strutturale, si evidenzia l'esigenza di effettuare una sorta di ricomposizione delle varie componenti che costituiscono il livello strategico preordinata, nella sostanza, a prefigurare una progressiva ricostruzione di questo importante elemento costitutivo del Piano secondo le fasi processuali seguenti:

- a) Traduzione, con un diverso grado di definizione e di invariabilità, dei macro indirizzi e degli indirizzi impartiti dalle Direttive politico-programmatiche nelle componenti territoriali seguenti:
- alla "scala intercomunale" (UTI) quale individuazione di una serie di politiche non vincolanti che il Comune intende attivare con il Piano e che potranno essere estese anche agli altri Comuni in una logica di futura copianificazione dei propri territori ma anche quale opportuna cornice intercomunale di riferimento (Area vasta) per poter dimostrare la eventuale compatibilità delle nuove scelte urbanistiche rispetto alle vigenti indicazioni strutturali dei Comuni limitrofi compresi nell'ambito dell'UTI del "Noncello" di cui alla L.R. 26/2014;
 - alla "scala metacomunale" come predefinite in macro obiettivi ed in macro strategie degli obiettivi e delle azioni di Piano relativi ai quattro macro sistemi diagrammaticamente rappresentati nel Piano struttura, quale prima fase non vincolante del progressivo processo di recepimento, in chiave tecnico urbanistica, delle Direttive politico programmatiche per poterle successivamente ed operativamente tradurre in obiettivi e in strategie correlati alle previsioni più significative del progetto urbanistico, come desumibili dal Piano operativo ed al relativo grado di invariabilità;
 - alla "scala comunale e subcomunale" come traduzione in termini tecnico-urbanistici correlati con le previsioni più salienti del Piano operativo dei macro obiettivi e delle macro strategie di cui sopra in Sistemi ed Ambiti con declinazione, per ognuno di essi, dei relativi Obiettivi, delle Strategie, dei limiti di Flessibilità/Invariabilità e dei Criteri di trasposizione nella componente operativa, da articolare su due distinti livelli territoriali tra loro interconnessi e riferiti alla scala 1:5.000:
 - "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone
 - "subcomunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun Ambito del territorio di Pordenone (scenari progettuali);
- b) Ridefinizione degli elementi strutturali del territorio comunale e subcomunale (Elaborato CS 19a/b/c) attraverso una rilettura sintetica dell'apparato analitico (come desumibile dal Capitolo 13 "Sintesi del territorio pordenonese" della Relazione di Piano) che giustificano la loro rappresentazione nel Piano struttura relazionata alle previsioni più significative che qualificano il nuovo progetto urbanistico desumibile dal Piano operativo (assetto azzonativo, impianto normativo e relative schede norma).

Pertanto, in assonanza alle motivazioni sopra illustrate il Comune dovrà specificare ed integrare gli obiettivi e le strategie riferiti a tutti gli elementi territoriali rappresentati nel Piano struttura, nonché esplicitare il grado di invariabilità degli stessi e superare i rilievi puntualmente evidenziati vuoi nei confronti della loro rappresentazione, vuoi nei confronti della loro sostenibilità, vuoi infine nei confronti dei limiti di invariabilità nei termini di seguito riportati:

Relazione di Piano

Affinchè il percorso di costruzione del progetto urbanistico risulti più aderente al processo logico-sequenziale anzidetto, nella Parte IV (componente strutturale) della Relazione di Piano, Capitolo 20 "La grande Pordenone", il contenuto dei Paragrafi "Componente strutturale a scala sovracomunale", "Componente strutturale a scala comunale" ed "Elementi strutturali del territorio pordenonese" va ricomposto nelle fasi processuali seguenti, con il

fine di meglio esplicitare l'approccio tecnico-disciplinare utilizzato dal Piano per pervenire, dalla formulazione delle Direttive comunali, alla definizione dell'impianto strutturale, come richiesto dalla legislazione urbanistica vigente:

- a) "Componente strutturale a scala intercomunale" con l'esplicitazione che tale livello territoriale di riferimento, nel riproporre i contenuti dell'Elaborato CS 17 "Piano struttura area vasta", intende costituire anche la cornice intercomunale relativa all'Area vasta per poter dimostrare la eventuale compatibilità delle nuove scelte urbanistiche rispetto alle vigenti indicazioni strutturali dei Comuni limitrofi compresi nell'ambito dell'UTI del "Noncello" di cui alla L.R. 26/2014;
- b) "Componente strutturale a scala metacomunale" con l'esplicitazione che tale livello territoriale di riferimento, nel riproporre i contenuti dell'Elaborato CS 18 "Piano struttura", costituisce la prima fase non vincolante del progressivo processo di recepimento delle Direttive politico-programmatiche per poterle successivamente ed operativamente tradurre in obiettivi ed in strategie correlati alle previsioni più significative del progetto urbanistico, come desumibili dal Piano operativo;
- c) "Componente comunale e subcomunale" con l'esplicitazione che tale livello territoriale di riferimento, nell'informarsi ai contenuti dell'Elaborato CS 19a/b/c "Piano struttura in scala 1:5.000", costituisce la componente propriamente strutturale del nuovo Piano attraverso l'approfondimento dei contenuti del livello "metacomunale" di cui alla precedente lettera b) in Sistemi ed Ambiti a loro volta articolati in due distinti livelli territoriali tra loro interconnessi e sostenuti da specifici obiettivi e strategie:
 - "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone;
 - "subcomunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun subambito del territorio stesso.

Obiettivi e strategie

A seguito della verifica operata in precedenza sulla necessità di passare dalla messa a punto di un contesto territoriale prevalentemente costituito da "politiche programmatiche" a un quadro costituito da "azioni progettuali" da mettere a punto attraverso una chiara ed esaustiva esplicitazione delle situazioni finali che s'intendono raggiungere (obiettivi) e soprattutto delle modalità e i tempi per farlo (strategie), il Comune dovrà riverificare la definizione del quadro degli obiettivi e soprattutto delle strategie (azioni) che s'intendono conseguire per ogni Sistema e per ogni Ambito trattato dal Piano struttura, affinché risulti:

- a) più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione sovraordinati, specificatamente per quanto attiene la necessaria correlazione che deve sussistere tra la definizione degli obiettivi e delle strategie (azioni) e la conseguente risposta progettuale prevista del Piano operativo per ciascuno di essi e, a tal fine, si dovrà:
 - completare la declinazione delle azioni con gli altri aspetti di carattere urbanistico desumibili dalle Direttive comunali nonché con tutti gli elementi rappresentati nella legenda del Piano struttura da relazionare, ovviamente, alle più fondanti previsioni desumibili dal Piano operativo ed al relativo grado di invariabilità;
 - stralciare dalla declinazione suddetta le azioni non squisitamente urbanistiche, ovvero quelle che non sono direttamente riconducibili né agli elementi rappresentati nella legenda del Piano struttura, né alle più significative previsioni contenute nel Piano operativo;
 - riarticolare il contenuto delle azioni che si ritengono di confermare e di quelle che si ritengono di dover integrare al fine di pervenire ad una più approfondita definizione delle modalità e dei tempi (strategie) per il loro conseguimento da relazionare, ovviamente, alle più significative previsioni contenute nel Piano operativo;
- b) più coerente con l'approccio delineabile dalle LL.RR. 52/1991 e 5/2007 per i Piani che intendono interpretare con maggior pienezza la potenzialità "strutturale" temporalmente e quantitativamente svincolato dalla programmazione decennale propria del livello operativo e, a tal fine, si dovrà:
 - approfondire, nei confronti degli elementi previsionali già elencati nella Relazione di flessibilità, gli aspetti che riguardano:
 - la completa rappresentazione nel Piano struttura di tutti gli elementi previsionali considerati;
 - le modalità operative ed i criteri di trasposizione nella componente operativa degli elementi previsionali stessi;

- la preverifica, ancorché alla scala propria del Piano struttura, della sostenibilità dal punto di vista dell'equilibrato sviluppo del territorio e della coerenza vuoi con il quadro degli obiettivi e delle strategie, vuoi con il livello operativo del Piano;
 - individuare tra le azioni a breve e medio termine che sostengono i singoli Sistemi considerati quelle su cui il Piano struttura, in aggiunta agli elementi previsionali già elencati nella Relazione di flessibilità, intende costituire lo "Scenario di fondo" a cui riferirsi nella pianificazione territoriale di Pordenone, con la conseguente esplicitazione delle condizioni e delle modalità da rispettare per l'eventuale trasferimento delle azioni stesse nel Piano operativo;
- c) più incisivo nel preverificare, a questa scala territoriale, la sostenibilità urbanistico-paesaggistica delle previsioni insediative ed infrastrutturali di livello strutturale, ancorché non puntualmente elencate nella Relazione di flessibilità e nel Rapporto ambientale e, a tal fine, si dovrà:
- integrare le analisi preliminari sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle previsioni strutturali stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali;
- d) più esplicito il grado di cogenza e quindi di invariabilità degli obiettivi e delle strategie nell'assolvere il ruolo di quadro territoriale a cui riferirsi per gestire il "campo di determinazione" sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione e, a tal fine, si dovrà:
- definire con maggiore chiarezza nell'articolazione degli obiettivi e delle strategie del Piano struttura i margini entro i quali i contenuti progettuali del Piano operativo possono essere eventualmente modificati senza dover incidere sull'impianto generale, come rappresentato nell'impianto strutturale, attraverso la consequenziale riformulazione da parte dell'Organo competente delle Direttive politico-programmatiche;
 - esplicitare, quindi, il grado di invariabilità dei perimetri dei Sistemi e degli Ambiti territoriali rappresentati nel Piano struttura, nonché di tutti gli altri elementi ivi indicati e sostenuti da specifici obiettivi e strategie;
 - modulare, quindi, il livello di cogenza (invarianti) degli obiettivi ed in particolare delle strategie in funzione delle previsioni fondanti del Piano operativo con riferimento, ovviamente, all'ambito comunale ma anche all'Area vasta, quale momento di esplicitazione dei gradi di logicità dell'ipotetico disegno territoriale da tener conto eventualmente nella pianificazione dei Comuni contermini.

In conclusione, dall'insieme delle considerazioni fin qui svolte nei confronti del quadro degli obiettivi e delle strategie così come delineato dal Piano, emerge la necessità di effettuare una sorta di ricomposizione degli stessi affinché per ognuno degli Ambiti che costituiscono i Sistemi rappresentati nella legenda del Piano struttura sia possibile, direttamente ed agevolmente, desumere gli elementi costitutivi seguenti:

- la corrispondente zona omogenea o categoria urbanistica prevista nell'assetto azzonativo del Piano operativo;
- il significato che s'intende attribuire agli obiettivi, ossia alle situazioni finali che il Piano si propone di conseguire;
- il significato che s'intende attribuire alle strategie, ossia alle modalità ed alle tempistiche per poterle attuare;
- la tipologia della flessibilità ammessa, ossia operativa o strutturale;
- i criteri e le modalità di trasposizione delle previsioni contenute soltanto nel Piano struttura;
- il grado di cogenza e quindi di invariabilità che s'intende attribuire agli obiettivi e alle strategie.

Rappresentazione strutturale a scala comunale e subcomunale

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte sulla rappresentazione strutturale a scala comunale e subcomunale, si dovrà attribuire all'Elaborato CS18 (Piano struttura del territorio comunale) unicamente il compito di rappresentare in termini di macro obiettivi ed in macro strategie gli obiettivi e le azioni di Piano relativi ai quattro macro sistemi diagrammaticamente rappresentati nel Piano struttura, quale prima fase non vincolante del progressivo processo di recepimento, in chiave "tecnico-urbanistica", delle Direttive politico programmatiche.

Relativamente, invece, alla rappresentazione della componente strutturale "subcomunale" alla scala 1:5.000, si dovrà:

- a) attribuire all'Elaborato CS19a/b/c (Piano strutturale Nord, Centro, Sud) sia il compito di interpretare gli esiti dell'analisi critica del territorio pordenonese in termini di punti di forza, di debolezza, di opportunità e di criticità (come desumibili dal Capitolo 13 "Sintesi del territorio pordenonese" della Relazione di Piano), sia il compito di tradurre in termini tecnico-urbanistici per ciascun elemento strutturale e per ciascun elemento previsionale che

costituiscono i diversi Sistemi considerati i macro obiettivi e le macro strategie di cui sopra, da articolare su due distinti livelli territoriali (riferiti alla scala 1:5.000) tra loro interconnessi:

- "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone;
 - "subcomunale" (Parte Nord, Parte Centrale e Parte Sud) per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun subambito del territorio di Pordenone (scenari progettuali) con recepimento, sempre in chiave tecnico-urbanistica, anche degli eventuali elementi strutturali e delle eventuali previsioni progettuali riportate negli Elaborati CS21 (Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole) e CS22 (Sistema ecotecnologico, corridoi e fasce di mitigazione);
- b) assicurare, da un verso, che l'individuazione grafica per ogni Sistema ed Ambito considerato degli elementi strutturali del territorio e delle relative previsioni progettuali raggiunga un grado di definizione commisurato alle previsioni progettuali fondanti del Piano operativo e quindi poter declinare, con sufficiente precisazione, le situazioni finali che s'intendono raggiungere (obiettivi), le modalità e i tempi per farlo (strategie), nonché il relativo grado di coerenza e di invariabilità degli stessi;
- c) assicurare, dall'altro, che le previsioni progettuali fondanti del Piano operativo che dovranno trovare un oggettivo riscontro nel livello strategico in termini di rappresentazione strutturale e di conseguenza un adeguato sostegno anche in termini di obiettivi e di strategie, con relativo grado di coerenza, riguardino le previsioni più salienti tra quelle individuate nell'assetto azzonativo, con particolare riferimento ai Sistemi residenziale, produttivo - commerciale, direzionale e delle grandi attrezzature, nonché al Sistema ambientale;
- d) rappresentare anche gli altri elementi previsionali che non sono compresi nel Piano operativo e che non sono espressamente trattati nella Relazione di flessibilità, al fine di poter definire gli obiettivi e soprattutto le strategie (modalità operative) da rispettare nell'eventuale trasferimento di questi elementi nella componente operativa del Piano.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Il Comune recepisce la Riserva regionale e modifica gli elaborati relativi alla Componente strutturale del P.R.G.C. apportando le seguenti integrazioni:

1. Adeguamento delle tavole dell'Elaborato CS19a/b/c riguardanti la Componente strutturale scala 1:5000;
2. Riorganizzazione degli obiettivi e delle strategie di Piano e loro esplicitazione nell'Elaborato CS19d;
3. Riorganizzazione della Relazione Generale per la parte riguardante la Componente strutturale nelle seguenti componenti territoriali:
 - scala intercomunale (Elaborato CS17 Piano struttura di area vasta);
 - scala metacomunale (Elaborato CS18 Piano struttura comunale 1:10.000);
 - scala comunale e subcomunale (Elaborato CS19a/b/c 1:5.000).

Considerazioni sul superamento della riserva

Come richiesto nella riserva n.1 precedentemente richiamata, lo scenario di riferimento progettuale che è stato definito a conclusione della valutazione tra quelli proposti all'Amministrazione comunale è stato tradotto all'interno della Componente strutturale a scala comunale e subcomunale attraverso la definizione di quattro sistemi territoriali che denotano le caratteristiche ambientali, insediative ed urbane del territorio di Pordenone.

La Componente strutturale a scala comunale vuole rappresentare in maniera più incisiva la lettura della coerenza interna ed esterna degli obiettivi e delle strategie di Piano con particolare riferimento al rapporto tra la parte strategica e quella operativa, avendo comunque come macro indirizzo la visione alla scala sovracomunale contenuta nell'elaborato CS17 Piano struttura di area vasta, così come adottato dal Comune.

Si sottolinea che la Componente strutturale a scala comunale e subcomunale costituisce l'approfondimento dei contenuti di livello metacomunale di cui all'Elaborato CS18 Piano struttura comunale 1:10.000 attraverso la riorganizzazione degli obiettivi, ossia le situazioni finali che il Piano intende perseguire e delle strategie, ovvero le modalità operative con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati, e desumibili dall'elaborato stesso così come adottato dall'Amministrazione comunale.

L'elaborato CS19a,b,c ha conseguentemente svolto il compito di interpretare gli esiti dell'analisi critica del territorio pordenonese e di tradurre in termini tecnico-urbanistico-progettuali i macro obiettivi e le macro strategie definiti nella tavola meta comunale (Elaborato CS18 Piano struttura comunale 1:10.000).

Prima di riassumere il percorso metodologico con cui il Comune è giunto alla ricomposizione degli obiettivi e delle strategie del Piano, si ritiene opportuno richiamare prioritariamente il metodo per la costruzione dello scenario di riferimento progettuale che ha orientato la ridefinizione dei contenuti della Componente strutturale a scala comunale e subcomunale.

La rappresentazione strutturale del Piano, come detto sopra, è stata riorganizzata attraverso una rilettura complessiva del territorio articolata in quattro sistemi per ciascuno dei quali è stato definito lo stato attuale delle sue componenti e le nuove previsioni di Piano coerentemente con l'identificazione degli elementi territoriali rappresentati nella Componente strutturale ed in assonanza alla rappresentazione metacomunale contenuta nell'Elaborato CS18 Piano struttura comunale 1:10.000 nella versione adottata dal Comune.

In concreto, all'elaborato CS19a,b,c come approvato dal Comune, è stato attribuito sia il compito di interpretare gli esiti dell'analisi critica del territorio pordenonese in termini di punti di forza, di debolezza, di opportunità e di criticità (come desumibili dal Capitolo 13 "Sintesi del territorio pordenonese" della Relazione di Piano), sia il compito di tradurre in termini tecnico-urbanistici per ciascun elemento strutturale e per ciascun elemento previsionale che costituiscono i diversi Sistemi considerati alla scala metacomunale (Elaborato CS18 Piano struttura comunale 1:10.000) i macro obiettivi e le macro strategie ivi indicati, da articolare su due distinti livelli territoriali (riferiti alla scala 1:5.000) tra loro interconnessi, come espressamente richiesto nella riserva vincolante:

- "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone;
- "subcomunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun subambito di detto territorio (scenari progettuali) con recepimento, sempre in chiave tecnico-urbanistica, anche degli eventuali elementi strutturali e delle eventuali previsioni progettuali riportate negli Elaborati CS21 (Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole) e CS 22 (Sistema ecotecnologico, corridoi e fasce di mitigazione).

Pertanto, in coerenza con la succitata rappresentazione strutturale a scala meta comunale nella versione adottata dal Comune, i quattro sistemi riproposti sono:

- A - "Sistema ambientale e del paesaggio" nel quale sono stati evidenziati gli ambiti di maggiore valenza paesaggistico-ambientale come gli ambiti agricoli, gli ambiti di particolare impatto, gli ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico, gli ambiti di protezione ambientale dei pozzi, il reticolo idrografico e gli edifici rurali di valore storico da preservare.

A livello previsionale in questo sistema è stato introdotto l'ambito del sistema ecotecnologico, i corridoi ecologici, gli ambiti di riequilibrio ambientale, le fasce della mitigazione ecosistemica delle infrastrutture e, soltanto a livello strutturale, il cono visivo di valenza paesaggistica a protezione dello "skylin" e naturale verso le aree montane.

- B - "Sistema insediativo della residenza" nel quale sono individuati i tessuti urbani esistenti classificati in base all'evoluzione urbana e quindi sono stati mappati i nuclei di antica formazione, i tessuti urbani consolidati e i tessuti urbani di recente formazione, a questi si è aggiunto il riconoscimento delle architetture contemporanee intese come elementi di particolare valore architettonico-urbano.

A livello previsionale in questo sistema sono state individuate le aree di trasformazione sia a livello strutturale che operativo, le aree di recupero urbano, gli ambiti speciali di pianificazione strategica (ex cotonifici), le linee di ridefinizione dei fronti urbani (con lo scopo di aumentare la sostenibilità ambientale dei tessuti urbani in corrispondenza delle aree di valenza ambientale ed agricola), le connessioni ecosistemiche da mantenere nelle aree di trasformazione e le aree della rigenerazione urbana, presenti soltanto a livello strutturale e che potranno essere recepite nella componente operativa previa specifica variante urbanistica.

- C - "Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture" nel quale sono stati mappati le principali aree a verde sportivo, i servizi comunali e sovracomunali esistenti, i tracciati ciclabili, le infrastrutture di trasporto e della mobilità.

A livello previsionale, in questo sistema, sono stati definiti i principali servizi pubblici e privati di nuova previsione, i tracciati infrastrutturali previsti a livello comunale e di carattere sovraordinato (PRITML), i parcheggi intermodali e una serie di potenziamenti della città pubblica a livello strutturale che potranno essere recepiti nella componente operativa attraverso appositi criteri urbanistici di trasposizione.

D - "Sistema insediativo della produzione e del commercio", nel quale sono stati individuati gli insediamenti industriali di livello regionale come previsti dal PURG, gli insediamenti industriali di livello comunale, gli insediamenti commerciali e ricettivi, gli insediamenti direzionali ed espositivi e l'interporto-centro intermodale di interesse regionale.

A livello previsionale sono state individuate le aree di trasformazione produttive, commerciali e ricettive di nuova previsione e, soltanto a livello strutturale, la "strada del commercio a scala sovracomunale" che potrà essere recepita nella componente operativa mediante appositi criteri di trasposizione.

Ciascun sistema, come precedentemente descritto, è stato identificato graficamente nelle tavole della Componente strutturale attraverso la declinazione in elementi di Piano specifici che consentono la correlazione con la Componente operativa. Quindi ogni sistema è stato scomposto in categorie spaziali e di destinazione d'uso omogenee (Zone PRGC) in modo da facilitare la lettura e la comprensione delle differenti azioni di Piano con la Componente operativa.

L'articolazione dei sistemi territoriali in sottosistemi e sottocategorie (Ambiti) ha consentito di approfondire la definizione di specifici obiettivi territoriali/insediativi/ambientali intesi come situazioni finali che il Piano intende perseguire in coerenza con le direttive comunali e con la rappresentazione strutturale metacomunale contenuta nell'Elaborato CS 18, con lo scopo di delineare le strategie di Piano concepite come azioni concrete/modalità operative per il perseguimento degli obiettivi del Piano stesso.

La riorganizzazione degli obiettivi e delle strategie del Piano strutturata per sistemi permette ora di correlare in maniera più incisiva la visione strategica (Componente strutturale) del territorio comunale con l'attuazione concreta delle previsioni urbanistiche organizzata e regolata nella Componente operativa.

Inoltre il passaggio dalle previsioni strutturali a quelle operative è stato definito attraverso la messa a punto di appositi "Criteri di trasposizione" che, in base al tipo di previsione strutturale, possono tradurre la previsione stessa nella Componente operativa del Piano.

Tale modalità operativa si concretizzerà mediante l'attivazione di successive varianti urbanistiche da elaborare sulla base di specifici criteri progettuali preordinati a dimostrare, in particolare, la piena sostenibilità urbanistica e paesaggistica delle previsioni stesse rispetto a quanto già effettuato nel Rapporto ambientale in ottemperanza alla procedura di VAS.

In definitiva, i criteri di trasposizione suddetti, assicurano una forte interazione tra la componente strutturale e quella operativa sia in termini di visione pianificatoria, sia rispetto alle azioni concrete di trasformazione urbana.

Un ulteriore elemento che si ritiene di dover evidenziare e che riveste particolare importanza sia a livello strutturale che operativo è il grado di coerenza che il Comune ha inteso attribuire agli strumenti stessi, ossia la volontà di definire gli elementi pianificatori posti alla base del Piano che, in caso di modifica, potrebbero comprometterne i principi e le finalità e quindi richiedere la formulazione da parte dell'Amministrazione comunale di nuove direttive politico-programmatiche.

Infatti, detti elementi di coerenza, concorrono a identificare in maniera trasversale le invarianti dello strumento urbanistico e conseguentemente anche eventuali elementi di conflitto nella fase di accoglimento delle osservazioni/opposizioni.

Il percorso metodologico messo a punto dal Comune per la ricomposizione degli obiettivi e delle strategie di Piano si è concretizzato nell'elaborazione di una specifica tabella "obiettivi/strategie" in cui sono stati individuati i quattro sistemi territoriali di riferimento, la loro scomposizione in Ambiti territoriali e la loro correlazione con gli elementi progettuali seguenti:

- individuazione delle corrispondenti zone omogenee contenute nella componente operativa;
- individuazione degli obiettivi intesi come situazioni finali che il Piano intende perseguire;
- individuazione delle strategie di Piano intese come azioni concrete, modalità di intervento, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- individuazione del livello di flessibilità strutturale e/o operativa che il Piano prevede rispetto agli obiettivi e alle strategie;
- individuazione dei criteri di trasposizione delle previsioni strutturali in azioni operative;
- individuazione del grado di coerenza degli obiettivi e delle strategie in funzione dello scenario generale del Piano.

In conclusione si dà atto al Comune di aver prodotto un considerevole sforzo nella ricomposizione del livello strategico del Piano soprattutto per quanto riguarda:

- l'esplicitazione nella Relazione di Piano dell'approccio tecnico-disciplinare utilizzato dal PRGC per pervenire, dalla formulazione delle Direttive comunali, alla definizione della Componente squisitamente strutturale, come richiesto dalla legislazione urbanistica vigente;
- la rimodulazione, in assonanza a quanto riportato nell'Elaborato CS18 (Piano struttura in scala 1:10.000), del quadro degli obiettivi e soprattutto delle strategie (azioni) che s'intendono conseguire per ogni Sistema e per ogni Ambito trattato affinché risulti:
 - più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione sovraordinati, specificatamente per quanto attiene la necessaria correlazione che deve sussistere tra la definizione degli obiettivi e delle strategie (azioni) e la conseguente risposta progettuale prevista del Piano operativo per ciascuno di essi;
 - più coerente con l'approccio delineabile dalla legislazione urbanistica regionale per i Piani che intendono interpretare con maggior pienezza la potenzialità "strutturale" temporalmente e quantitativamente svincolato dalla programmazione decennale propria del livello operativo;
 - più incisivo nel preverificare, a questa scala territoriale, la sostenibilità urbanistico-paesaggistica delle previsioni insediative ed infrastrutturali di livello strutturale, fermo restando comunque l'obbligo di demandare alle successive varianti urbanistiche di trasferimento la dimostrazione della piena sostenibilità delle previsioni stesse rispetto a quanto già effettuato nel Rapporto ambientale in ottemperanza alla procedura di VAS;
 - più esplicito il grado di coerenza e quindi di invariabilità degli obiettivi e delle strategie nell'assolvere il ruolo di quadro territoriale a cui riferirsi per gestire il "campo di determinazione" sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione;
- l'attribuzione all'Elaborato CS19a/b/c (Piano strutturale Nord, Centro, Sud) sia il compito di interpretare gli esiti dell'analisi critica del territorio pordenonese, sia il quello di tradurre in termini tecnico-urbanistici per ciascun elemento strutturale e per ciascun elemento previsionale che costituiscono i diversi Sistemi considerati i macro obiettivi e le macro strategie già riportati nel precedente Elaborato CS 18 (Piano struttura in scala 1:10.000), ed articolati su due distinti livelli territoriali tra loro interconnessi:
 - "comunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano l'intero territorio di Pordenone;
 - "subcomunale" per le componenti di livello strutturale che riguardano ciascun subambito del territorio stesso;
- la dimostrazione che l'individuazione grafica per ogni Sistema ed Ambito considerato degli elementi strutturali del territorio e delle relative previsioni progettuali ha raggiunto un grado di definizione commisurato alle previsioni progettuali fondanti della Componente operativa e quindi in grado di poter declinare, con sufficiente precisazione, le situazioni finali che s'intendono raggiungere (obiettivi), le modalità e i tempi per farlo (strategie), nonché il relativo grado di coerenza e di invariabilità degli stessi;
- l'esplicitazione che le previsioni progettuali fondanti della Componente operativa che hanno trovato un oggettivo riscontro nel livello strategico in termini di rappresentazione strutturale e di conseguenza un adeguato sostegno anche in termini di obiettivi e di strategie, con relativo grado di coerenza, riguardano le previsioni più salienti tra quelle individuate nell'assetto azzonativo, con particolare riferimento ai Sistemi residenziale, produttivo - commerciale, direzionale e delle grandi attrezzature, nonché al Sistema ambientale;
- la rappresentazione anche degli altri elementi previsionali che non sono compresi nell'assetto azzonativo e che non sono espressamente trattati nella Relazione di flessibilità, al fine di poter definire gli obiettivi e soprattutto le strategie (modalità operative) da rispettare nell'eventuale trasferimento di questi elementi nella Componente operativa del Piano.

Purtuttavia dall'esame della documentazione predisposta dal Comune ai fini del superamento della presente riserva si ravvisa, anzitutto, la necessità di dover assicurare un maggior quadro di coerenza tra la rappresentazione riportata nell'Elaborato CS19a/b/c (Piano struttura in scala 1:5000) approvato dal Comune e quella indicata nell'Elaborato CS18 (Piano struttura in scala 1:10.000) nella versione adottata dal Comune, specificatamente per

quanto riguarda l'indicazione simbolica delle "Aree di rilevanza urbana" e delle "Aree di pianificazione strategica per la città".

Inoltre si evidenzia l'esigenza, per ognuno degli Ambiti che costituiscono i Sistemi rappresentati nella legenda dell'Elaborato CS19a/b/c succitato, di poter più direttamente ed agevolmente desumere rispetto a quanto riportato nell'elaborato stesso:

- la corrispondente zona omogenea prevista nell'assetto azzonativo del Piano operativo;
- gli obiettivi e le strategie riferiti ad ogni Ambito considerato;
- la tipologia della flessibilità ammessa;
- i criteri e le modalità di trasposizione delle previsioni contenute soltanto nel Piano struttura;
- il grado di coerenza e quindi di invariabilità che s'intende attribuire alla Componente strutturale stessa.

Conseguentemente risulta necessario introdurre alcune modifiche nell'elaborato CS19d "Obiettivi e strategie di Piano" tali comunque da non incidere in maniera significativa sui relativi contenuti e che si illustrano puntualmente nella parte dispositiva del presente parere.

Inoltre, per le medesime ragioni evidenziate in precedenza nei confronti della ricomposizione del quadro degli obiettivi e delle strategie, risulta necessario introdurre alcune modifiche puntuali anche nell'elaborato CS19a/b/c "Piano struttura Nord, Centro, Sud 1:5.000" della Componente strutturale", tali comunque da non incidere in maniera significativa rispetto ai contenuti della rappresentazione strutturale, come approvata dal Comune, e che si illustrano distintamente nella parte dispositiva del presente parere.

2. relazione di flessibilità

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"La flessibilità cosiddetta operativa è stata strutturata per Sistemi – ambientale, insediativo prevalentemente residenziale, insediativo dei servizi, produttivo commerciale e terziario - all'interno dei quali si ritrovano le zone omogenee individuate nel Piano operativo.

Ora, in base ai contenuti prescritti dall'art. 63 bis, co. 7, lett. b, p.1), della L.R. 5/2007 per la Relazione di flessibilità è necessario operare le seguenti modifiche in ordine ad alcuni dei suoi contenuti, fermo restando che la flessibilità stessa deve riguardare zone (o sub-zone) e destinazioni d'uso già individuate dal Piano operativo.

Riguardo a quest'ultimo aspetto si ritiene sia da precisare a quale zona del PRGC è riferibile la "zona dei corsi d'acqua". In base a quanto sopra, si ritiene che sia necessario:

- *in Zona omogenea E, Flessibilità perimetro di zona, stralciare l'ultimo comma "2,5% Piano struttura", in quanto riferito a previsioni che non sono presenti in zonizzazione e/o normativa;*
- *in Zone A, in flessibilità normativa delle zone AP, AS e AD, aggiungere nella prima riga, dopo la parola "specificate", quanto segue: "rispetto a quelle già previste nella zona";*
- *in Zone omogenee B e Zone B/RU, in Flessibilità relativa alle destinazioni d'uso, nella 1a riga sostituire la parola "modificate", con quanto segue: "specificate rispetto a quelle già previste nella zona";*
- *in Servizi ed attrezzature collettive di interesse comunale, nella 2a riga, sostituire la parola "Sovracomunale" con "Comunale".*

A tal fine si solleva la riserva n. 2."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

La relazione di flessibilità viene modificata come da Riserva Regionale. Per quanto riguarda la "Zona corsi d'acqua" viene stralciato il paragrafo in quanto tale zona non è presente nella zonizzazione del POC.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

3. aree per servizi ed attrezzature collettive (standard)

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"In primo luogo va precisato che al presente Piano non è stato attribuito il compito, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 5/2007, di effettuare la ricognizione e reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio e procedurali in quanto nel comune di Pordenone i vincoli risultano efficaci stante l'entrata in vigore il 17/3/2011 della variante n. 77.

Fatta questa necessaria premessa, si esaminano nel merito le previsioni del Piano relative a questo settore.

Il presente strumento urbanistico ha operato una ricognizione delle aree per servizi ed attrezzature collettive sia di interesse sovracomunale che comunale.

All'interno del Piano (zonizzazione e normativa) i servizi e le attrezzature collettive afferenti i livelli sovracomunale e comunale, sono state individuate separatamente nelle diverse categorie previste dalla normativa regionale (DPGR n. 126/1995 - Revisione degli standard urbanistici regionali).

Per alcune di queste categorie, sia di interesse sovracomunale che comunale, la normativa del Piano prevede che, oltre alle localizzazioni di cui alla zonizzazione, tali servizi ed attrezzature collettive siano a libera localizzazione in diverse zone omogenee (A, B, C, D, H ed I) a seconda della categoria stessa. Parimenti nelle diverse zone omogenee interessate è stata prevista la possibilità di attuare servizi ed attrezzature collettive. Inoltre, nelle norme di diverse categorie di servizi, si indica che l'attuazione può essere sia pubblica che privata.

Peraltro, a proposito della dotazione per standard delle diverse tipologie per servizi ed attrezzature collettive di interesse comunale, si è riscontrato sia uno squilibrio tra la dotazione minima prescritta in base alla CIT (1.607.900 mq) e la previsione complessiva del Piano (2.515.795 mq), che tra quest'ultima e le aree per servizi ed attrezzature collettive già attuate (2.313.801 mq). A ciò si aggiunge il fatto che, delle superfici previste complessivamente dal Piano, 176.051 mq risultano ancora da acquisire.

A quanto sopra va aggiunta la dotazione di servizi ed attrezzature collettive di interesse sovracomunale che, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n. 126/1995, non sono relazionabili alla capacità insediativa teorica, quindi non possiedono uno standard quantitativo, "ma la cui presenza è necessaria in relazione ad una logica di organizzazione della gerarchia urbana e delle reti di mobilità".

D'altra parte, la delibera di adozione del presente Piano, nel riportare il contenuto dell'art. 23 della L.R. 5/2007, co. 1 e 2, precisa che "per ovviare parzialmente a queste problematiche" (la decadenza dei vincoli dopo cinque anni) "il nuovo PRGC prevede, come criterio principale per l'acquisizione delle aree a servizi pubblici l'utilizzo della perequazione, come previsto al Capo V (artt. 31 e seguenti) e dallo stesso art. 23, co. 4, della L.R. 5/2007."

Infatti il Piano prevede che tramite la perequazione di comparto applicata alle aree di trasformazione C1 vengano cedute al Comune aree per servizi ed attrezzature collettive pari a 27.431 mq, e che, invece, per l'istituto della commercializzazione dei crediti ne vengano cedute 117.577 mq.

Ciò sta a significare che la maggior parte (145.000 mq rispetto a 176.051 mq) delle aree per servizi ed attrezzature collettive che il Comune deve ancora acquisire non sono preordinate all'esproprio e quindi, secondo l'interpretazione del Comune non decade il loro vincolo trascorsi cinque anni dalla sua opposizione.

Dall'analisi di quanto sopra descritto emerge la necessità di chiarire il diverso significato da attribuire alle aree per servizi ed attrezzature collettive deputate alla dotazione di "standard" ed a quelle che, invece, si possono definire come "extrastandard".

Nella fattispecie la casistica che si può riconoscere è duplice: da un lato se un'area per attrezzature collettive e servizi è considerata standard, può essere soggetta ad esproprio e il relativo vincolo è soggetto a decadenza trascorsi cinque anni dalla sua opposizione; dall'altro se un'area per attrezzature collettive e servizi è classificata extra-standard può essere realizzata solo dal privato, non è preordinata all'esproprio per cui non è soggetta ad alcun tipo di vincolo.

Si ricorda che nel primo caso, secondo la sentenza n. 179/1999 della Corte Costituzionale, il privato può richiedere un indennizzo una volta decorsi cinque anni dall'opposizione del vincolo, qualora lo stesso risulti motivatamente reiterato.

Inoltre, una volta decaduti i vincoli, in attesa della ricognizione ed eventuale reiterazione, la normativa regionale (L.R. 52/1999, art. 37, e L.R. 5/2007, art. 23) stabilisce "ammissibile la realizzazione di interventi aventi destinazioni d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq e per le attività produttive un rapporto di copertura pari a un decimo dell'area di proprietà".

Peraltro, si precisa che la succitata sentenza della Corte costituzionale cita una possibile coesistenza sussistente nell'attuazione di queste particolari previsioni degli strumenti urbanistici (servizi ed attrezzature collettive) da parte del Comune e da parte dei privati; coesistenza che, secondo quanto specificato dal Comune di Pordenone nella Delibera di adozione farebbe automaticamente e genericamente venir meno l'obbligo di esproprio e quindi anche di reiterazione ed indennizzo dei relativi vincoli.

Effettivamente la sentenza sottolinea che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo i vincoli che implicano una destinazione realizzabile dall'iniziativa privata o promiscua pubblico-privata che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.

Tuttavia, quanto affermato dalla Corte, può concretizzarsi attraverso il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale nel voler dotare il territorio di determinate attrezzature collettive siano ritenuti attuabili - e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie - anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento.

Si ravvisa pertanto la necessità di sottolineare come questa possibile volontà comunale di politica programmatoria debba essere contestualmente suffragata da una adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e quindi da una ponderata giustificazione delle scelte urbanistiche. Tale giustificazione dovrà risultare tanto più dettagliata e concreta se applicata generalmente ed indiscriminatamente a tutte le categorie di servizi previste in un determinato Comune e a prescindere da una effettiva dimostrazione della volontà dei soggetti titolari dei beni interessati di voler effettivamente attuare questi particolari contenuti progettuali in un libero regime di economia di mercato, similmente alle altre previsioni insediative delineate dallo strumento urbanistico comunale.

Ora, ferma restando la necessità che le aree per servizi ed attrezzature collettive concorrenti al raggiungimento della dotazione minima di standard devono essere ad attuazione pubblica, perchè solo così può essere garantita un'attuazione certa dotata di specifiche caratteristiche prestazionali relazionate alla tipologia funzionale ed alla gerarchia urbana del Comune, e considerando che in comune di Pordenone le aree per servizi ed attrezzature collettive già acquisite raggiungono abbondantemente lo standard minimo prescritto dalla legge per le diverse categorie, si ritiene che le stesse, pur mantenendo la stessa classificazione, siano da suddividere in due categorie:

- *aree per servizi ed attrezzature collettive che sono considerate standard e che pertanto saranno preordinate ad esproprio e ad attuazione pubblica anche se la loro attuazione può essere demandata ai privati attraverso forme di convenzione;*
- *aree per servizi ed attrezzature collettive denominate "extrastandard", non saranno preordinate ad esproprio nè ad alcun tipo di vincolo, inquanto ad attuazione privata. Tra queste sono da comprendere quelle afferenti la perequazione interna ai comparti di zona C1 e quelle riguardanti l'istituto della commercializzazione dei crediti.*

Conseguentemente va eliminata dalla normativa, sia da quella delle aree per servizi ed attrezzature collettive che da quella delle altre zone omogenee, la possibilità della libera localizzazione di aree per servizi ed attrezzature collettive in altre zone omogenee (A, B, C, D, H ed I), inquanto le aree stesse sono quelle già individuate in zonizzazione.

A tal fine si solleva la riserva n. 3."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

All'interno del PRGC non sono previste aree a standard soggette ad esproprio.

Nell'elaborato CO A4 "Calcolo dello standard di progetto" sono elencate, per categorie di servizi di cui al DPGR n. 0126/1995, tutte le aree destinate allo standard pubblico.

Si evidenzia che le aree destinate a servizi ed attrezzature collettive già attuate e di proprietà pubblica sono sufficienti, come del resto già evidenziato nella Riserva in controdeduzione, a garantire il soddisfacimento complessivo degli standard pubblici indotti dal numero di abitanti teorici (57.496).

Il PRGC adottato, nell'ottica di garantire la sostenibilità urbanistica ed ambientale della città, che essendo comune capoluogo assolve anche a esigenze strutturali di "Area Vasta", ha comunque individuato ulteriori aree a servizi ("aree destinate a servizi pubblici di importanza strategica di nuova previsione", e "aree destinate a servizi pubblici di prevalente valenza ambientale").

Tutte le aree succitate, meglio individuate e descritte nella TAV. CO 03, non sono assoggettate a vincolo espropriativo inquanto la loro acquisizione al patrimonio pubblico è prevista mediante gli strumenti della perequazione e compensazione di cui agli artt. 52 e 53 delle NTA.

Il PRGC non individua pertanto nuove aree a servizi pubblici da acquisire mediante esproprio,

A maggior chiarimento e per quanto sopra, nell'elaborato CO A4 citato, e precisamente nella colonna "da acquisire", si modifica il testo nel modo seguente: "aree da acquisire mediante gli strumenti della perequazione/compensazione.

Per quanto concerne invece il tema della "libera localizzazione dei servizi e le attrezzature collettive" in zone diverse da quelle a ciò specificatamente dedicate, in accoglimento della Riserva si modifica la normativa degli artt. nn. 15,

16, 17, 21, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44 e 47 specificando che in tali zone sono eventualmente insediabili servizi di interesse pubblico, limitatamente a quelli realizzati da operatori privati, nonché limitatamente alla quota di edificabilità non dedicata alla destinazione principale.

In coerenza a quanto osservato con la Riserva, ed a quanto sopra esposto, si modifica infine l'art. 100 punto 3 Operatori di intervento, nel modo seguente: "a) pubblico, previa apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, o privato nei presupposti di legge".

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e/o modificato dal Comune in sede di approvazione, non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata.

Infatti, è necessario indicare in un apposito nuovo articolo la tipologia e la localizzazione delle aree per servizi ed attrezzature denominate extrastandard - individuate nella tavola CO 03 Perequazione e compensazione - specificando che le stesse non concorrono alla quantificazione dello standard, non sono preordinate ad esproprio, sono esclusivamente ad attuazione privata, ma possono essere cedute al Comune nell'ambito delle procedure di perequazione e compensazione.

A tal fine si ritiene che siano da mettere in coerenza la tavola CO 03 e l'elaborato CO A4 Calcolo dello standard di progetto stralciando dalla prima un'area di proprietà comunale e stralciando dal secondo due aree previste da acquisire tramite la perequazione e la compensazione in quanto una è pubblica e l'altra privata di uso pubblico.

A proposito dell'ultima parte della riserva, si ritiene che la possibilità della libera localizzazione di aree per servizi ed attrezzature nelle varie zone omogenee possa essere consentita unicamente nelle zone residenziali A, B e C - e non nelle zone D, H ed I in quanto in contrasto con le relative destinazioni d'uso - e che tali aree debbano essere considerate extrastandard al pari di quelle individuate nella tavola CO 03.

Di conseguenza, è necessario modificare in tal senso sia gli articoli delle aree per servizi ed attrezzature, che quelli delle zone D, H ed I.

4. aree edificate ed urbanizzate

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il DPGR n. 0126/Pres del 20/4/1995 "Revisione degli standard urbanistici regionali", all'art. 5, prevede che venga elaborata una Planimetria raffigurante uno stato di fatto dell'intero territorio comunale con individuate "le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

- si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;
- si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:
 - a) essere formate da agglomerati compatti, contigui e consolidati di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;
 - b) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognature e dell'approvvigionamento idrico ...;
 - c) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive di urbanizzazione secondaria;
- sulla predetta planimetria il Comune rappresenta anche le reti dell'urbanizzazione primaria esistenti alla stessa data e le relative aree completamente o incompletamente servite e le opere di urbanizzazione secondaria esistenti..."

Tale elaborato ha, tra l'altro, il compito di indirizzare il riconoscimento delle zone residenziali di completamento B tramite il criterio dell'assetto urbanistico degli insediamenti. Ciò facendo integra e completa il concetto della copertura della superficie fondiaria prescritto nell'art. 35 delle NTA del PURG.

Inoltre, l'elaborato stesso è funzionale all'applicazione della recente L.R. 21/2015 in ordine alle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale ed inerenti l'attuazione della flessibilità cosiddetta "operativa".

Ciò posto, si deve rilevare che il Piano adottato è sprovvisto di una tavola con i contenuti sopra descritti, infatti si è rinvenuto solo l'elaborato CS 09c "Tavola dei servizi eco sistemici" nel quale sono rappresentate "Aree urbanizzate" comprendenti tutte le destinazioni d'uso, oltre a quelle residenziali.

In definitiva, si ritiene di dover sollevare la riserva n. 4 affinché l'Amministrazione comunale predisponga un elaborato raffigurante le aree edificate e le aree urbanizzate con i contenuti richiesti del sopra citato DPGR 126/1995."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Si predispongono il nuovo elaborato grafico CO 04 "Aree edificate ed urbanizzate" come da riserva regionale.

Considerazioni sul superamento della riserva

In risposta alla riserva è stato predisposto il nuovo elaborato CO 04, in tre tavole, contenente le aree edificate e le aree urbanizzate. Riguardo allo stesso si è rilevato che nelle aree urbanizzate sono contenute funzioni, quali la zona direzionale I e le zone Am dell'Amministrazione militare, oppure zone residenziali (BC, C1, C) assoggettate a piano attuativo non approvato e non convenzionato, che non corrispondono a quanto prescrive in merito l'art. 5 del DPGR 126/1995.

Infatti, le zone I ed AM non si configurano come "servizi o spazi pubblici" compresi negli agglomerati compatti, contigui e consolidati di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale; mentre le zone residenziali assoggettate a piano attuativo si ritengono "per definizione" non urbanizzate, necessitando di reti stradali e tecnologiche.

Conseguentemente, si ritiene che gli elaborati CO 04 siano da modificare escludendo dalle aree urbanizzate le zone I, AM e residenziali (BC, C1 e C) il cui piano attuativo non sia stato approvato e convenzionato.

5. parere geologico

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Si rileva che la seconda prescrizione formulata dal Servizio geologico in merito al presente Piano non è stata precisamente recepita nell'art. 140 delle NdA dello strumento urbanistico.

Pertanto, si ritiene di dover sollevare la riserva n. 5 affinché l'Amministrazione comunale introduca l'intera prescrizione nelle norme di attuazione."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Si precisa che in data 24/02/2016 con prot. 0005142/P è pervenuto da parte della Direzione Centrale Ambiente ed energia Servizio Geologico il nuovo parere n.7 sostitutivo del precedente n. 18 del 23/06/2015 che prevede che: gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Presidenza del Consiglio e Conferenza Regioni e Province autonome. Gruppo di lavoro MS 2008", con riferimento alla pianificazione territoriale delle aree suscettibili di liquefazione, non prevedono indicazioni di esclusione delle nuove previsioni insediative, bensì "prescrizioni di approfondimenti conoscitivi". Per quanto premesso riformula la determina del parere n. 18/2015 esprimendo: parere favorevole sulla compatibilità tra le previsioni del nuovo PRGC del Comune di Pordenone e le condizioni geologiche del territorio, con la prescrizione dell'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nel documento "Norme tecniche di attuazione" datato il 29 aprile 2015 a firma del dott. Geol. Giorgio Contratti e dott. ing. Matteo Nicolini che qui si intendono integralmente riportate.

Si precisa che il precedente parere, ora superato, prevedeva l'inedificabilità delle aree "potenzialmente liquefacibili"; tale parere è stato recepito con l'introduzione dell'art. 140 che consentiva il trasferimento della volumetria nel caso di suscettibilità alla liquefazione dei terreni edificabili.

Si recepisce la riserva regionale prevedendo l'introduzione nell'art. 138 delle nuove prescrizioni formulate dagli uffici regionali nonché la soppressione dell'art. 140 succitato.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

6. vincoli di cui al Dlgs 42/2004

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il PRGC ha tra i suoi obiettivi: "la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse ... paesistico e ambientale" (art. 63bis, co.2, lett.a) della L.R. 5/2007) e deve contenere "la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali ... paesistiche con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate" (art. 63bis, co.3, lett.c della L.R. 5/2007).

Per quanto concerne i beni paesaggistici il nuovo Piano ha individuato gli stessi nella tavola CS 11 – Carta dei vincoli e ha predisposto il relativo articolo nelle Nda.

Nella Tavola di cui sopra sono rappresentati i corsi d'acqua con le fasce di rispetto di 150 m, i laghi con le fasce di rispetto di 300 m e gli ambiti del Parco ex Querini e del Centro storico ambedue vincolati ai sensi della ex L. 1497/1939; mentre nel relativo articolo sono elencate genericamente le tipologie di alcuni vincoli – corsi d'acqua e laghi con relative fasce di rispetto, aree boscate – e nello specifico il Parco ex Querini e il Centro storico ambedue come vincolati ai sensi della ex L. 1497/1939, l'area archeologica "Villa Romana di Torre".

Inoltre, tale articolo non contiene disposizioni atte alla tutela e alla salvaguardia dei beni vincolati.

Si ritiene, pertanto, di dover sollevare la riserva n. 6 affinché l'Amministrazione comunale:

- renda coerenti i due elaborati, tavola CS 11 e articolo relativo ai vincoli (n. 127), per quanto concerne l'individuazione e l'elencazione dei beni vincolati
- integri l'articolo di cui sopra con una specifica norma atta a garantire la tutela e la valorizzazione dei beni vincolati. Dovrà essere predisposta una norma "ad hoc" anche per le aree vincolate ai sensi della ex L. 1497/1939.

Inoltre, la norma di cui sopra dovrà contenere un apposito comma atto a specificare che il vincolo paesaggistico, con le dimensioni di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, opera indipendentemente dalle delimitazioni indicate nella tavola CS 11 – Carta dei vincoli, che per ciò stesso si ritengono puramente indicative. Nel caso in cui tra i beni vincolati si individuino anche aree boscate, si fa presente l'opportunità di evidenziare nella normativa il fatto che, essendo il bosco un'entità dinamica nel tempo, la sua esistenza va verificata sulla base dello stato di fatto e che la sua individuazione cartografica ha puramente valore indicativo."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Si recepisce la riserva come di seguito precisato:

1) l'art. 127 delle NTA indica correttamente i beni sottoposti alla tutela dell'attuale art. 136 del Dlgs n. 42/2004 identificandoli con l'ambito del Parco ex Querini e con quello del Centro Storico e ne indica altresì i relativi decreti di vincolo. Lo stesso articolo fa quindi riferimento ai beni vincolati ai sensi dell'art. 142 del Dlgs n. 42/2004 e li elenca sulla base della loro effettiva presenza sul territorio comunale.

La legenda della tav. CS 11 raggruppa invece sotto la categoria dei beni vincolati ai sensi dell'art. 134 del Dlgs n. 42/2004 tutti i beni tutelati da detto Dlgs, con la sola specificazione riferita all'individuazione degli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, lettere b), c) ed m) e l'individuazione con apposito tematismo delle aree effettivamente assoggettate a tutela per effetto delle esclusioni operate in forza del secondo comma dell'art. 142 stesso.

Alfine di far coincidere le indicazioni dell'art 127 delle NTA con quelle della legenda della tav. CS 11 vengono integrate le indicazioni della legenda affiancando ai tematismi presenti i pertinenti riferimenti normativi al Codice dei beni culturali. Viene altresì integrata la legenda inserendo il tematismo ed il relativo riferimento che identifica l'area archeologica di Torre.

2) Per quanto attiene l'inserimento di una specifica norma che tuteli e valorizzi i beni vincolati ai sensi dell'art. 142 del Codice, gli artt. 130, 131 e 132 delle NTA si ritiene contengano indicazioni adeguate all'ottenimento di tale obiettivo per quanto attiene i beni vincolati ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'art. 142 stesso.

Per l'area archeologica di Torre, vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m), viene invece integrato l'art. 18 con alcune precisazioni in ordine alla tutela paesaggistico-ambientale dell'area stessa.

Per le aree vincolate ai sensi della legge 1497/1939, ora art. 136 del Dlgs n. 42/2004, si rileva che l'ambito del centro storico è puntualmente disciplinato, anche ai fini della tutela e valorizzazione dei beni vincolati, dall'art. 15 delle NTA (Zona AP - Centro storico primario) e dal vigente Piano di Recupero di iniziativa pubblica n. 12 del centro storico. L'ambito di parco Querini è invece classificato come Parco Urbano - S/PU ed è disciplinato, anche ai fini della tutela e valorizzazione del bene pubblico dall'art. 103 delle NTA.

In accoglimento della suddetta riserva, l'art. 127 delle NTA viene integrato con i commi 7) e 8) al fine di precisare il carattere indicativo, della perimetrazione delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del Codice e per precisare il carattere dinamico di eventuali indicazioni afferenti le superfici boscate per altro non presenti nella tavola.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e/o modificato dal Comune in sede di approvazione non si può ritenere del tutto superata la riserva formulata. Infatti, si ritiene necessario apportare alcune modifiche all'elencazione dei corsi d'acqua e dei laghi, per renderla più aderente alla legislazione vigente in materia (Dlgs 42/2004).

7. crediti edilizi e criteri prestazionali

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"La tematica più importante su cui si è fondato il presente Piano riguarda particolari modalità di attuazione per le aree di trasformazione.

Queste riguardano: la perequazione di comparto, la compensazione la commercializzazione dei crediti e i criteri prestazionali.

Il Piano individua gli ambiti destinati alla trasformazione con destinazione d'uso prevalente residenziale, commerciale e produttiva.

Tali ambiti di trasformazione, sia su aree libere che su aree già costruite, riguardano le aree individuate in zona:

- *B/RU: aree parzialmente o totalmente edificate dove sono previsti interventi di riqualificazione urbana;*
- *C: aree libere localizzate prevalentemente in zone esterne;*
- *C1: aree libere dove è prevista la perequazione di comparto;*
- *H: aree libere a destinazione prevalentemente commerciale;*
- *D: aree libere a destinazione prevalentemente industriale.*

Rispetto allo strumento urbanistico vigente si rileva che le aree ora denominate di trasformazione non sono altro che gli stessi ambiti di zone B, C, C1, H e D già presenti. Anzi, numericamente risultano inferiori, infatti sono stati eliminati cinque ambiti di zona C e tre di zone D2 e D3. Quello che varia, invece, sono gli indici: ad un terzo delle zone C sono stati ridotti e uniformati a 0,80 mc/mq, mentre a tutte le zone C1 sono stati ridotti ed uniformati a 0,60 mc/mq.

Allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi nelle Aree di trasformazione ed assolvere alle prescrizioni del rapporto ambientale, il Piano individua criteri prestazionali per la realizzazione di tutti gli interventi, nonché criteri compensativi che garantiscano la mitigazione degli impatti derivanti dagli interventi stessi.

a) criteri prestazionali

Gli interventi nelle aree di trasformazione sono subordinati alla predisposizione di un piano attuativo. Gli interventi all'interno del piano attuativo dovranno essere progettati sulla base di criteri prestazionali relativi ai contenuti ambientali, prestazionali ed energetici previsti in apposita tabella e dovranno raggiungere un punteggio minimo di 25 punti se riguardano aree che non determinano consumo di suolo e 35 se, invece, determinano consumo di suolo.

Questa nuova modalità di attuazione suscita qualche perplessità, tenuto conto che nella nostra Regione la legislazione non prevede tali modalità attuative.

A tal fine si ricorda che, nel 2008, la Giunta regionale su una previsione simile aveva formulato una riserva vincolante specificando che nella norma adottata "si rinviene la violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa ed in specie i principi di buon andamento ed imparzialità laddove si impongono, a limitazione dell'attività privata riconosciuta dalla legge, procedure amministrative non previste dalla legge, prive cioè di criteri oggettivi per la loro applicazione. Infine, la norma di piano limita, senza titolo giuridico, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 12/2008 che dà facoltà di predisporre e di presentare al Comune proposte di PRPC, senza altre e ulteriore limitazioni".

A questo punto, è necessario aprire un altro scenario che comprenda la VAS. Infatti se la VAS nel caso sopra citato avesse avuto la valenza che le è riconosciuta attualmente, la valutazione avrebbe potuto essere diversa.

Più precisamente la differenza tra il caso citato e la tematica che affronta il presente Piano consiste proprio in questo: recentemente la VAS è riconosciuta ed utilizzata come un processo di costruzione del Piano e delle sue previsioni, mentre negli anni passati la VAS era alla sua prima applicazione, veniva ridotta, nella maggior parte dei casi, alla funzione di giustificare previsioni già formate.

Anche nel Piano in questione il processo di VAS ha accompagnato il Piano stesso dalla predisposizione delle Direttive comunali e dalla conseguente formulazione dei primi obiettivi e delle prime azioni strategiche.

Quindi, si ritiene, proprio per come si è svolto il processo di VAS e per la funzione che ha avuto nella costruzione del presente Piano, che sia il Rapporto ambientale a dar maggiore sostanza e motivazione rispetto a quanto già riportato

nell'introduzione dei criteri prestazionali. Infatti, è proprio il processo di VAS, con il suo Rapporto ambientale, che può esplicitare e rendere evidente la necessità di aggiungere alle usuali modalità realizzative e costruttive altre specifiche prestazioni allo scopo di mitigare e compensare gli impatti che potrebbero derivare dagli interventi nel loro complesso. Alla luce di quanto sopra, si solleva la riserva n. 7a.

b) compensazione

Le aree di trasformazione – di cui alle zone omogenee B/RU, C e H – oltre ai criteri prestazionali, per essere attuate dovranno utilizzare il metodo della compensazione che si realizza come segue.

Le aree di trasformazione sono dotate di un doppio indice: l'indice territoriale massimo che esprime il volume totale realizzabile e l'indice di perequazione, quota di volume obbligatorio da reperire sul "mercato dei diritti volumetrici". Tale indice di perequazione varia da circa il 20% per le zone C, al 10% per le zone B/RU.

I diritti volumetrici derivano:

- dalla cessione di aree per servizi pubblici (individuate nella tavola CO 3);
- da interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici e privati;
- dalla cessione al Comune delle aree dichiarate inedificabili dal parere geologico per liquefacibilità.

La quantità di crediti volumetrici necessari per attuare tutte le aree di trasformazione risulta pari a circa 60.000 mc. Di questi 40.000 mc sono ascrivibili alla cessione di aree per servizi pubblici, gli altri 20.000 mc sono da reperirsi tramite la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati esistenti, nonché dalla cessione delle aree inedificabili per liquefacibilità.

Uno specifico Regolamento, da approvarsi entro sei mesi dall'approvazione del piano, dovrà stabilire la quantità dei diritti volumetrici a disposizione e i criteri qualitativi dei diritti volumetrici stessi, nonché, per le aree inedificabili, le modalità del trasferimento volumetrico e della permuta dei terreni.

Dall'esame di quanto sopra, si pongono tre questioni fondamentali su cui è necessario soffermarsi:

1. Commercio dei diritti volumetrici;
2. Obbligo di acquisire i crediti volumetrici;
3. Regolamento comunale di attuazione.

A proposito del primo punto si prende atto che in base ad un parere reso in proposito in data 23/3/2015 dall'Avvocatura regionale, il commercio dei diritti volumetrici è ritenuto ammissibile a prescindere da una sua precisa e completa definizione, a livello regionale, della materia.

Relativamente alla seconda questione, si esprime quanto segue.

Preliminarmente si osserva che la riserva di legge posta dall'articolo 42 della Costituzione (ndr: "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti"), comporta la necessaria previsione legislativa degli istituti che incidono sul godimento e sui limiti connessi al diritto di proprietà: ne deriva che il fondamento giuridico di un meccanismo finalizzato alla limitazione del diritto di agire su un immobile di proprietà, deve necessariamente trovar fondamento in una previsione avente forza di legge.

In relazione a tale argomentazione, si osserva che i contenuti conformativi dell'articolo 53 delle NTA non risultano supportati da alcuna disposizione vigente inclusa nel quadro legislativo regionale di settore, atteso che non è dato rinvenire alcun fondamento giuridico idoneo a supportarne la legittimità nelle vigenti disposizioni contenute nella L.R. 5/2007 (e relativo Regolamento di attuazione, emanato con DPRReg. 086/2008) e nella L.R. 12/2008, articoli 3 e 4.

L'assoggettamento degli interventi di trasformazione previsti su aree libere, oltre che al vincolo procedurale ordinariamente rimesso all'autonomia decisoria del Comune proponente nell'ambito della propria funzione di governo del territorio, anche alla previa acquisizione della quota di volume urbanistico da reperire sul mercato dei diritti volumetrici palesa elementi di contrasto con la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 63 bis, comma 6, e 25 della L.R. 5/2007 in punto di Piani attuativi comunali, nonché con quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della L.R. 12/2008, recanti la disciplina dei Piani regolatori particolareggiati di iniziativa, rispettivamente pubblica e privata.

Si osserva altresì che tale procedimento, di natura non incentivante bensì cogente e condizionante la realizzazione degli interventi nell'area, demanda l'acquisizione di una parte delle condizioni autorizzative alle logiche del mercato, anche tra privati: in ragione di un tanto, non pare idoneo a garantire quella certezza del diritto e imparzialità, presupposti imprescindibili della disciplina urbanistica, che devono invece fondare i rapporti tra pubblico e privato.

In altre parole, l'eccessiva aleatorietà in relazione all'acquisizione di una "conditio sine qua non" per la legittimazione ad intervenire risulta eccessiva e non collegata a presupposti normativi vigenti.

Inoltre, il rapporto insito nella strumentazione attuativa risulta sempre di natura bilaterale, venendo in essere una contrattazione diretta – ai fini dell’adempimento del vincolo procedurale e conseguente venir in essere della piena legittimazione ad intervenire – tra Ente locale e soggetto interveniente che propone lo strumento attuativo.

Analogamente dispongono i citati articoli 3 e 4 della L.R. 12/2008, i quali prescrivono la necessaria stipula di una “convenzione” regolante i rapporti fra proprietari (uti singoli ovvero riuniti in consorzio) e Comune in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in aggiunta, ove necessario (e quindi nel solo caso di una pluralità di proprietari) alla previa costituzione del consorzio basata sul concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle stesse.

Tali risultano le uniche condizioni prescritte dal legislatore regionale per l’attuazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico, potendone conseguire un eccesso di potere laddove le stesse vengano corredate da ulteriori prescrizioni di natura limitativa non previste dal legislatore.

Lo stesso procedimento basato su atti negoziali tra proprietario e Comune regola, altresì, gli istituti compensativi e perequativi disciplinati dal Capo V del Titolo I della L.R. 5/2007, i quali peraltro non prevedono l’istituzione di un mercato sottratto alle logiche dell’interesse pubblico.

Tale margine di incertezza comporta di fatto un affievolimento del diritto reale sull’area in quanto l’assoggettamento della facoltà di intervenire alle logiche del mercato e della contrattazione tra soggetti privati non può esser idoneo a garantire l’interesse pubblico che può essere rinvenuto, invece, nell’apposizione del vincolo procedurale sopra ricordato.

In estrema sintesi, quindi, quanto disposto dalla norma di Piano risulta illegittimo in quanto esorbita le previsioni normative sopra ricordate, che definiscono il quadro urbanistico di riferimento a livello regionale, andando a costituire un tertiumgenus nell’ambito degli oneri collegati alla realizzazione di un intervento di trasformazione in aggiunta agli ordinari oneri concessori cd. “ex Bucalossi”, attualmente disciplinati dall’articolo 29 L.R. 19/2009 ed imperniati esclusivamente sulla corresponsione di quote per oneri di urbanizzazione da un lato e di parti relative al costo di costruzione dall’altro.

Fermo restando quanto sopra argomentato, una cosa che appare evidente nella costruzione di tutto il “sistema” riguarda l’incongruenza tra la filosofia del Piano – basato sulla rigenerazione del tessuto insediativo esistente e il risparmio del consumo di suolo – è l’aver legato circa i 2/3 dei crediti volumetrici alla cessione di aree per servizi pubblici, demandando al Regolamento la quantificazione dei diritti volumetrici derivanti dalla rigenerazione, nonché i criteri qualitativi dei diritti volumetrici stessi.

Ci si sarebbe aspettati una percentuale inversa, cioè la maggior parte derivante dalla rigenerazione e non dall’acquisizione di aree per servizi pubblici; servizi che, come esplicitato nella precedente riserva n. 3, risultano di gran lunga superiori allo standard prescritto per legge.

Quindi il mercato dei crediti sembra diretto più verso la costruzione di un demanio di aree pubbliche che alla compensazione attuata con la rigenerazione a fronte dell’uso di aree libere.

D’altra parte, il non aver stabilito una percentuale prevalente per i crediti derivanti dalla rigenerazione urbana fa, di fatto, ritenere che la rigenerazione stessa non sia prioritaria, di converso non è nemmeno legittimo che questa prevalenza possa essere attribuita in fase di superamento delle riserve.

I ragionamenti sopra svolti portano a ritenere che non sia possibile, in questa fase, mantenere l’obbligatorietà del reperimento dei crediti volumetrici per raggiungere l’indice massimo.

Si ritiene, infatti, che l’obbligo di cui sopra debba trasformarsi in una “facoltà” e tutto potrebbe essere configurato, in questa fase, come una prima sperimentazione della concreta applicazione dell’Istituto della compensazione ai fini della rigenerazione urbana, sperimentazione da approfondire e poi eventualmente migliorare con successive varianti.

Infine, a proposito del reperimento dei diritti volumetrici tramite cessione al Comune delle aree inedificabili si ritiene che lo stesso sia da eliminare, inquanto questa possibilità ha la funzione di attribuire un indennizzo pubblico per terreni dichiarati inedificabili per sicurezza idrogeologica.

A proposito della terza questione, si rileva che si demanda al Regolamento la disciplina di contenuti squisitamente “urbanistici” che dovrebbero, invece, essere presenti solo nel Piano, proprio per non implementare il grado di discrezionalità del Regolamento stesso.

Infatti, è compito del Piano stabilire da dove derivano i mc 60.000 dei crediti volumetrici, qual’è la quota ascrivibile alla rigenerazione e quale quella derivante dalla cessione di aree per servizi, quali sono le aree o zone omogenee deputate alla rigenerazione e la quantificazione dei crediti rapportati al volume.

E’ ancora compito del Piano stabilire che i crediti maturano ad intervento avvenuto ed a riqualificazione energetica certificata e sono utilizzabili solo ad avvenuta trascrizione nel “Registro dei crediti edilizi”.

Di converso, compete al Regolamento definire nel dettaglio:

- i requisiti della riqualificazione/rigenerazione energetica;
- il metodo di calcolo della prestazione energetica;
- le modalità di calcolo e di attribuzione dei premi in relazione al miglioramento energetico prodotto;
- le modalità di realizzazione e il funzionamento del "Registro dei crediti edilizi".
- i tempi e le modalità per l'operatività del credito;
- le procedure per la cessione del credito edilizio.

Concludendo, si ritiene che il Comune debba incrementare la normativa sulla scorta di quanto sopra: integrando ed esplicitando le tematiche che si ascrivono al Piano e specificando i compiti da attribuire al Regolamento.

Si ritiene, infine, opportuno che il Comune anticipi la data di approvazione del Regolamento fino a farla coincidere con l'approvazione del Piano per consentire una corretta e completa applicazione e gestione dello strumento urbanistico stesso, nonchè per ridurre margini di discrezionalità nella fase transitoria.

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, si solleva la riserva n. 7b.

c) perequazione di comparto

La perequazione di comparto si applica nelle aree di trasformazione C1. Ogni zona C1 comprende al suo interno un'area per servizi ed attrezzature collettive predefinita.

A dette aree è attribuita una capacità volumetrica pari all'indice territoriale massimo consentito all'interno del comparto. Questa capacità volumetrica si traduce in diritti volumetrici a favore dei proprietari delle aree medesime quando vengono cedute al comune. I diritti volumetrici sono utilizzabili esclusivamente all'interno dei comparti.

A proposito di questa fattispecie l'art. 31 della L.R. 5/2007 precisa che "il comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa ed attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati".

Quindi, si solleva la riserva n. 7c affinché nell'art. 52 delle Nda del piano venga introdotto l'obbligo di convenzione allo scopo di disciplinare la transazione tra Comune e privati nell'ambito della trasformazione da capacità volumetrica in diritti volumetrici, nonchè la collocazione di tali diritti volumetrici."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Riserva n. 7a

Riconoscendo l'importanza delle questioni sollevate dalla riserva 7a), si sottolinea che il Rapporto Ambientale ha effettivamente inteso sottolineare ed esplicitare la necessità di aggiungere alle usuali modalità realizzative e costruttive altre specifiche prestazioni allo scopo di mitigare e compensare gli impatti che si generano dagli interventi nel loro complesso.

Le integrazioni al RA che evidenziano il legame tra oneri prestazionali e sostenibilità degli interventi di trasformazione previsti nel PRGC sono riportate nell'allegato "A - Modificazioni ed integrazioni al Rapporto Ambientale".

Riserva n. 7b

La riserva 7b) pone una serie di questioni che riguardano sia temi di carattere generale quali la legittimità della perequazione/compensazione, sia integrazioni di carattere normativo con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'operatività di tali istituti.

In merito alle questioni di carattere generale l'Amministrazione Comunale ha svolto uno specifico approfondimento di natura legale, riportato nel parere dell'Avvocatura Comunale, allegato al presente fascicolo.

Per quanto riguarda le integrazioni di carattere normativo di seguito si sintetizzano gli adeguamenti previsti in accoglimento dei contenuti della riserva stessa.

1. Facoltatività della compensazione

Condividendo l'esigenza manifestata dalla riserva di attuare in maniera graduale l'istituto della compensazione, e quindi di garantire un maggior grado di flessibilità operativa, si modifica la normativa prevedendo, per le aree non edificate, la possibilità di realizzare la volumetria propria (80%) sull'80% dell'area. La realizzazione dell'80% della volumetria sul 100% dell'area, proposta anche in sede di osservazioni/opposizioni dei cittadini, non sembra invece percorribile determinando un aumento del consumo di suolo superiore a quanto valutato sostenibile dal Rapporto

Ambientale senza che siano state messe in atto le azioni di mitigazione previste, ovvero la diminuzione delle emissioni e la predisposizione di aree da destinare stabilmente a verde.

Sempre in accoglimento dell'esigenza manifestata dalla riserva, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto inoltre di eliminare la necessità di reperimento dei crediti edilizi per quanto riguarda le aree edificate (B/RU), così tra l'altro incentivando ulteriormente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Finalità della compensazione afferente all'acquisizione delle aree destinate a servizi pubblici di prevalente valenza ambientale

L'utilizzo dei diritti volumetrici non ha l'obiettivo di aumentare il patrimonio di aree pubbliche, ma ha come scopo principale quello di acquisire aree libere da mantenere a verde per compensare gli impatti derivanti dai nuovi interventi previsti nelle aree di trasformazione.

Questa specifica politica è quindi da considerarsi parte integrante delle azioni per realizzare la rigenerazione urbana che, come noto, non ha come unico obiettivo la riqualificazione degli edifici, ma contempla anche l'utilizzo dei servizi ecosistemici forniti dalle aree a verde all'interno del sistema urbano.

Questa correlazione è esplicitata nel Rapporto ambientale e rappresenta uno degli aspetti che conferiscono sostenibilità al Piano stesso.

3. Aleatorietà nel reperimento dei diritti volumetrici

Per risolvere l'aleatorietà nel reperimento dei diritti volumetrici evidenziata nella riserva la normativa è stata integrata, oltre a quanto previsto al punto 1), prevedendo la possibilità di realizzare completamente l'intervento con l'impegno convenzionale ad acquisire i crediti edilizi nell'arco di validità del Piano attuativo, prestando idonea fidejussione.

4. Integrazione normativa relativa ai contenuti urbanistici del Regolamento dei crediti edilizi

Condividendo la prudenza evidenziata nella riserva si è provveduto ad integrare la normativa esplicitando e dettagliando i contenuti urbanistici propri del Regolamento.

5. Approvazione del Regolamento dei crediti edilizi contestuale all'approvazione del PRGC

Aderendo alla riserva regionale il Regolamento dei crediti edilizi, modificato secondo le indicazioni evidenziate nella riserva stessa, è approvato contestualmente all'approvazione del PRGC

Riserva n. 7c

Si recepisce la riserva regionale, e si provvede ad integrare la normativa di Piano, nello specifico gli articoli del Capo 9 - Perequazione e Compensazione, con i contenuti richiesti. (artt. dal 51 al 55).

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e/o modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la parte di riserva di cui ai nn. 7a e 7c. Invece, a proposito della parte di riserva di cui al n. 7b si precisa quanto segue.

Attesa l'architettura del Piano e le linee strategiche/obiettivi dello stesso, anche in considerazione delle indicazioni o prescrizioni scaturenti da valutazioni di matrice ambientale – che vanno tenute in debita considerazione nell'ambito del giudizio di ponderazione tra i diversi interessi pubblici in gioco in sede di concreto esercizio dell'attività di governo del territorio – si concorda parzialmente in merito alla scelta operata nell'articolo 53 bis, rinvenendosi:

- da un lato elementi per il superamento delle riserve formulate dalla scrivente laddove si confermi a livello facoltativo la possibilità per l'interveniente di accedere ad una quota aggiuntiva (da intendersi come premiale), pari al 20% della superficie e del volume urbanistico dell'ambito soggetto a PAC, accompagnata dalla stipula di apposita polizza fidejussoria da prevedersi in fase di progettazione del PAC;
- dall'altro il perdurare delle criticità già evidenziate sulla legittimità di un'imposizione che non risulta trovare sostegno giuridico nel panorama giuridico di settore (pur nell'evidenza degli ulteriori scenari giuridici esterni alla specifica legislazione del governo del territorio), risultando tali criticità emergere, all'interno della modifica operata nell'art. 53 bis delle NTA:
 - dalla previsione della necessità di attuare l'intervento nel suo complesso, ancorché in due fasi distinte e dilazionate nel tempo, necessitandosi il reperimento dei diritti edificatori per l'esecuzione della totalità dello stesso (e non solo di una quota, da prevedersi quale facoltizzante, a titolo premiale) ed escludendosi di

converso la possibilità di un intervento parziale di ridotta entità (in considerazione del minor indice edificatorio derivante dalla mancata attuazione della seconda fase);

- dall'obbligo di garantire il mantenimento della quota parte del lotto (pari al 20% della superficie e del volume urbanistico complessivo) mediante stipula di apposita garanzia fidejussoria, con connessi pesi economici gravanti sull'interveniente;
- dall'obbligo per il proponente di acquisire in ogni caso, ed entro il periodo di validità della convenzione urbanistica afferente il PAC, i diritti volumetrici mancanti per il completamento delle opere previste.

Ferma restando la possibilità di intervenire mediante stralci funzionali, va garantita l'autonomia ed indipendenza degli stessi, potendosi l'intervento concretizzare e concludere anche a seguito dell'esclusiva esecuzione del primo stralcio. La quota residua di intervento (pari al 20%) risulta quindi da configurarsi quale premialità che viene riconosciuta all'interveniente unicamente nel caso di previa acquisizione dei diritti volumetrici nelle forme e modalità previste dallo strumento urbanistico, da intendersi quale ipotesi riservata all'autonoma e discrezionale determinazione delle parti in sede di determinazione dei contenuti dell'atto negoziale.

Risulta infatti rispondere e superare gli elementi di riflessione posti alla base delle riserve formulate dalla scrivente la previsione dell'ipotesi che l'intervento si concluda a seguito dell'attuazione della prima fase, senza necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori diritti edificatori, all'infuori dell'ipotesi in cui il soggetto proponente manifesti la volontà – mediante stipula di accordo negoziale in tal senso – di acquisire (entro il periodo di validità dello strumento e sulla base di apposita garanzia fidejussoria) diritti edificazioni per la saturazione dell'ambito. La possibilità di concordare con l'amministrazione comunale - in sede di progettazione dello strumento attuativo e quale alternativa alla procedura ordinaria per l'acquisizione del Vurb ex art. 53 NTA - la suddivisione in due stralci funzionali purché autonomi (costituendo il secondo solo fase ipotetica e rimessa alla facoltà dell'interveniente), risulta rispondere all'esigenza dello sviluppo complessivo ed armonico del territorio, più volte ribadita dalla giurisprudenza, conseguendone un contenimento dell'utilizzo di nuovo suolo ineditato e rispondendo quindi alle esigenze di natura ambientale incardinate tra gli obiettivi e strategie di piano.

La suddivisione in due stralci funzionali per l'attuazione dell'intervento (sia opere private che connesse urbanizzazioni) - laddove la stessa rappresenti un'ipotesi alternativa e rimessa alla facoltà del proponente per un quid pluris (bonus volumetrico), non invece una conditio sine qua non per la complessiva attività edificatoria sull'ambito di intervento - risulta rispondere alla logica della contrattazione e partecipazione del privato al procedimento urbanistico ed alla possibilità (confermata a livello giurisprudenziale, cfr. CdS, sez. IV, sent. 4545/2010) di ricorrere a modello privatistici e consensuali per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, anche nella materia pianificatoria.

Un tanto emerge facendo riferimento alle diverse pronunce giurisprudenziali citate dall'Amministrazione comunale, come di seguito rappresentato.

In relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545, si rileva infatti che la stessa muove dal diverso presupposto della premialità edificatoria discendente dalla contestuale messa a disposizione del Comune di una quota parte da un lato, dalla diversa ipotesi che ricollega la quota maggioritaria di indice di edificabilità al pagamento di un contributo finanziario straordinario finalizzato alla riqualificazione urbana: in entrambe la fattispecie, quindi, il contendere verte su previsioni pianificatorie che facoltizzano l'interveniente a procedere al fine dell'acquisizione di bonus edificatori ulteriori rispetto all'indice urbanistico di zona.

Il Consiglio di Stato, nel ribadire il principio di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici quale diretta espressione del più generale principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, ha precisato che "il modello legale rispetto al quale verificare il rispetto del richiamato principio va ricavato sia dalla normativa nazionale che da quella regionale", aggiungendo che "è la stessa evidenziata ratio del principio a consentire all'Amministrazione comunale di introdurre varianti e modifiche nella disciplina di dettaglio degli strumenti urbanistici, a condizione che ciò non comporti una deviazione di essi dal modello legale rispetto alla "causa" (ossia alla loro funzione tipica quale individuata dal legislatore) ovvero al "contenuto" (ossia a quello che dovrebbe essere l'oggetto dell'attività di pianificazione, sempre alla stregua del dato normativo di riferimento)," in ragione della potestà regolamentare attribuita ai Comuni nelle materie di loro competenza.

Sempre il Supremo Consesso ha rilevato in via incidentale che le innovative prescrizioni oggetto del contenzioso erano atte ad incidere non su edificabilità "riconosciuta" ai titolari dei suoli [...] ma su una quota di edificabilità

futura ed eventuale rispetto a quella immediatamente e attualmente attribuita ai suoli stessi dallo strumento urbanistico, rimarcando il carattere facoltizzante ed ipotetico della previsione urbanistica.

Nel reputare che “la “copertura” normativa alla previsione dei più volte richiamati strumenti consensuali per il perseguimento di finalità perequative (e ciò vale sia per la cessione di aree che per il contributo straordinario) vada individuata[...] nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis, e 11 della già citata legge nr. 241 del 1990” (avendo optato il legislatore, con la “novella” del 2005, per una piena e assoluta fungibilità dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo, sul presupposto della maggiore idoneità del primo al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse.), la Sezione ha ribadito la facoltà per l’Amministrazione comunale di “predeterminare le condizioni alle quali potranno attivarsi i ridetti meccanismi convenzionali, solo se e quando i proprietari interessati ritengano di voler avvalersi degli incentivi cui sono collegati (e, cioè, di voler fruire della volumetria aggiuntiva assegnata ai loro suoli dal P.R.G.); ove ciò non avvenga, il Comune che fosse interessato alla realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture dovrà attivarsi con gli strumenti tradizionali all’uopo predisposti dall’ordinamento, in primis le procedure espropriative (naturalmente, se del caso, previa localizzazione delle aree su cui operare gli interventi e formale imposizione di vincoli preordinati all’esproprio con apposita variante urbanistica).”.

In estrema sintesi, la sentenza richiamata da codesto Comune afferma il principio per cui “è proprio la natura “facoltativa” degli istituti perequativi de quibus, nel senso che la loro applicazione è rimessa a una libera scelta degli interessati, a escludere che negli stessi possa ravvisarsi una forzosa ablazione della proprietà nonché, nel caso del contributo straordinario, che si tratti di prestazione patrimoniale imposta in violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost.”.

Sulla base di tale citata evidenza giurisprudenziale, non pare in sintesi compatibile con lo scenario giuridico di settore la previsione a titolo obbligatorio del triplice impegno imposto al soggetto interveniente:

- del reperimento dei diritti edificatori per l’esecuzione dell’intervento nel suo complesso, quand’anche il soggetto non rappresenti la volontà di attuare volumetria aggiuntiva ma esclusivamente quella ordinaria, e comunque entro il periodo di validità della convenzione urbanistica;
- della stipula di apposita garanzia fidejussoria;

atteso che tali previsioni osterebbero alla qualifica della procedura in commento quale modello consensuale per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 1 bis e 11 della legge 241/1990 (cfr. richiamata sent. TAR Milano n. 1542/2014 e CdS n. 4545/2010).

La conferma dell’alternatività delle scelte, rimesse alla valutazione del pianificatore locale, tra:

- il ricorso all’opzione al potere conformativo, proprio degli atti pianificatori in forza di previsioni legislative e nel rispetto dei principi di tipicità e nominatività sopra richiamati, da una parte,
 - il ricorso a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, dall’altra,
- va raffrontata anche rispetto alla lettura da ultimo posta in essere dal Consiglio di Stato, che ha esplicitato che “la perequazione urbanistica attiene alla potestà pianificatoria e conformativa del territorio e non all’ordinamento civile” (cfr. sent. CdS, sez. V, n.3435/2015), in ciò manifestando un autorevole orientamento da tenersi in considerazione anche in rapporto alla novella contenuta nel DL 70/2011 (introduttiva del n. 2 bis all’interno del comma 1 dell’art. 2463 C.C.), alla luce del quale pare rimarcata la competenza legislativa di settore, nello specifico rimessa statutariamente alla Regione.

Sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata e posta alla base di quanto argomentato nel parere dell’Avvocatura comunale, allegato al fascicolo, appare quindi rafforzata l’esigenza di provvedere allo stralcio degli elementi di cogenza connessi previsti nell’articolo 53 bis in analisi, espungendo:

- da un lato la necessità di stipula di apposita garanzia fidejussoria in sede di formazione dello strumento attuativo e connesso atto negoziale;
- dall’altro l’impegno per l’interveniente volto all’acquisizione dei diritti volumetrici nel corso del periodo di validità dell’atto convenzionale afferente lo strumento urbanistico attuativo, nel caso lo stesso opti per attuare l’indice edificatorio nella misura più contenuta (pari all’80%);

modificando la natura di tali previsioni da obbligo a mera facoltà rimessa alla libera e discrezionale valutazione della parte nella fase di progettazione del PAC.

Resta ferma pertanto la diversa ed autonoma pattuizione tra le parti, formalizzata all'interno del necessario accordo negoziale in cui viene delineato il quadro di rapporti e l'incontro tra le volontà dei soggetti partecipanti (parte pubblica e privata): è di tutta evidenza, infatti, la facoltà per le parti del procedimento - prevista in via generale dall'ordinamento, senza esclusione per lo specifico settore pianificatorio in argomento - di disporre un diverso assetto contenutistico nell'atto convenzionale sottoscritto tra i soggetti quale *lex specialis* per il caso specifico, idoneo a rappresentare il punto di equilibrio tra le diverse volontà pur sempre nell'osservanza e nel perseguimento del fine pubblico connaturato all'esercizio della potestà pianificatoria (cfr. richiamo della giurisprudenza amministrativa alla conclusione di accordi sostitutivi di provvedimenti in seno alla legge n. 241/1990 di disciplina organica del procedimento amministrativo).

L'articolo 53 bis viene quindi modificato alla luce di quanto sopra argomentato.

8. viabilità

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità, delle Merci e della Logistica (PRITMML) – approvato con DPR n. 300/2011 del 16/12/2011 ed entrato in vigore il 4/1/2012 (data della pubblicazione del BUR n. 1) – relativamente al settore "Viabilità" del territorio del comune di Pordenone prevede le infrastrutture seguenti:

- rete Autostradale: A28;
- rete Stradale Regionale di primo livello: SS 13, SR 251, SP 35; come nuove opere la Circonvallazione Sud (dalla SS 13 all'Autostrada) e la Circonvallazione Nord (c.d. Gronda Nord);
- Penetrazioni Urbane: SS 13, SC (via Maestra Vecchia), SS 251, SP 7, SP 35. Per Penetrazioni Urbane (art. 5 del PRITMML) si intendono i tratti di strade extraurbane con funzione di penetrazione nei Comuni Capoluogo di Provincia. Con il successivo art. 17 si precisa che ai fini della definizione delle Penetrazioni Urbane individuate, la Regione utilizza l'istituto della Conferenza dei Servizi cui partecipano il Comune Capoluogo ed i Comuni limitrofi interessati.

La misura delle fasce di rispetto (art. 6 del PRITMML) è di 40 m per le viabilità di primo livello, di 30 m per le Penetrazioni Urbane. Le stesse possono essere ridotte della metà fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale.

All'interno dei centri abitati – come definiti dal Nuovo codice della strada – in base al combinato disposto dell'art. 3 del Nuovo codice della strada e degli artt. 5 e 6 del PRITMML le fasce di rispetto non trovano applicazione.

Nel caso in cui si verificassero sovrapposizioni tra viabilità di primo livello e Penetrazioni Urbane, fuori dal centro abitato, si applica la misura più restrittiva (40 m).

Ora, considerato che il Piano all'esame è stato redatto sulla scorta del Piano Regionale delle Viabilità (PRV) e che lo stesso è stato abrogato con l'entrata in vigore del PRITMML, si ritiene necessario che lo strumento urbanistico comunale in esame sia adeguato alle nuove disposizioni.

Conseguentemente si solleva la riserva n. 8a affinché l'Amministrazione comunale, sulla scorta di quanto sopra esposto:

- adegui, in zonizzazione e in normativa, la classificazione delle viabilità e le relative fasce di rispetto;
- adegui la norma relativa al controllo degli accessi al contenuto degli artt. 6, co. 5, e 7, co. 1, lett. g, delle Nda del PRITMML;
- verifichi se il tracciato individuato dal Piano per la Circonvallazione nord (c.d. "Gronda Nord") è adeguato a quello individuato dal PRITMML.

Inoltre, si fa presente che per il presente Piano è stato redatto lo studio "Verifica dell'impatto del Nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale di primo livello"; questo elaborato costituisce, come specificato nella delibera di adozione, parte integrante della componente operativa del Piano stesso. La parte conclusiva di detto studio detta alcuni principi normativi relativi alle tipologie insediative su cui dovrà essere svolta un'attività di controllo sul traffico incrementale, le modalità con cui operare l'analisi viabilistica, nonché il divieto di nuovi accessi sulle strade di primo livello e il miglioramento delle connessioni viabilistiche esistenti.

Sulla scorta di detto studio è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 166 della L.R. 26/2012, il seguente parere del competente Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione: "le norme del PRGC dovranno contenere l'obbligo di verifica degli impatti sulla rete di primo livello per le previsioni del PRGC che riguardino le aree di trasformabilità del PRGC che hanno influenza sulla rete di primo livello, come puntualmente individuate ed elencate nella "Verifica d'impatto

sulla rete stradale di primo livello (doc. all A- codice 06) parte integrante del nuovo PRGC del Comune di Pordenone."

Ora, considerato che dalla lettura dell'art. 109 (Analisi incrementale del traffico) delle NTA emerge che la prescrizione di cui sopra non è stata recepita in forma completa e che nemmeno i principi normativi contenuti alla fine dello studio di cui sopra si rinvergono in modo chiaro e completo, si solleva la riserva n. 8b affinché l'Amministrazione comunale modifichi l'art. 109 introducendo le risultanze dello studio sulla viabilità che a loro volta dovranno essere messe in coerenza con la prescrizione di cui al parere espresso dal Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione.

Peraltro, a proposito delle fasce di rispetto relative alle altre tipologie di viabilità non individuate dal PRITMML, si fa presente che avendo il PRITMML stesso sostituito il PRV, trovano applicazione le norme del Decreto Ministeriale n. 1404 dell'1/4/1968.

Ciò in forza delle disposizioni transitorie dell'art. 234, co. 5 del Codice della strada da cui si evince che le norme di cui agli artt. 16, 17 e 18 relative alle fasce di rispetto stradale si applicano successivamente alla classificazione delle strade ed inoltre che fino all'attuazione di tale adempimento trovano applicazione le previgenti disposizioni in materia.

Conseguentemente, si ritiene che le misure delle fasce di rispetto afferenti a viabilità diverse da quelle individuate dal PRITMML debbano essere messe in coerenza con quanto prescrive il DM 1404/1968 stesso.

Inoltre, sempre riferendosi a quanto sopra in relazione alla non applicabilità del Codice della strada, si ritiene sia da stralciare dagli artt. 7, punto 26, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 62, 63, 68, 69 il riferimento operato al Codice della strada nel definire il parametro "distanza dalle strade".

A tal fine si solleva la riserva n. 8c."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Riserva n. 8a

Si recepisce la riserva regionale precisando che, sulla base dell'elaborato "All. A - Verifica dell'impatto del nuovo PRGC sulla rete stradale di primo livello (art. 166 lett. A) della L.R. 26/12" si è provveduto ad adeguare la zonizzazione e la normativa come di seguito descritto.

Componente operativa parte grafica: sono state inserite le fasce di rispetto nei tratti stradali di cui alla seguente classificazione (vedi all. A):

- a) 60 metri per la viabilità "extraurbana di primo livello assoggettata a pedaggio";
- b) 40 metri per la viabilità "extraurbana di primo livello diversa da quella di cui al p.to a)";
- c) 30 metri per le penetrazioni urbane.

Le suddette fasce di rispetto sono state ridotte della metà, al di fuori dai centri abitati per le zone previste come edificabili dal presente piano, mentre ne è stata confermata l'assenza all'interno dei centri abitati.

Componente operativa parte normativa: è stato modificato l'art. 107 delle NTA.

La parte di riserva regionale che riguarda il tracciato della c.d. Gronda nord viene accolta e pertanto saranno modificate le seguenti tavole: CS 19a - Piano Struttura nord (componente strutturale) e CO 01a - Azionamento (componente operativa).

Riserva n. 8b

Si recepisce la riserva regionale e l'art. 109 delle NTA, viene integrato con le risultanze contenute nell'elaborato "All. A - Verifica dell'impatto del nuovo PRGC sulla rete stradale di primo livello (art. 166 lett. A) della L.R. 26/12.

Riserva n. 8c

Si recepisce la riserva regionale e si provvede a stralciare il riferimento al Codice della Strada dai seguenti articoli: 21, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 62, 63, 68, 69. L'art. 7, punto 26 viene interamente stralciato come da riserva n. 13.3.

Si rimanda alla risposta alla riserva n. 8a per quanto attiene l'accoglimento della parte della presente riserva circa la disciplina delle fasce di rispetto, fuori dai centri abitati, per viabilità diverse da quelle individuate dal PRITMML.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con la parte di riserva n. 8a si richiedeva di adeguare, in zonizzazione e in normativa, la classificazione delle viabilità e le relative fasce di rispetto, nonché di verificare se il tracciato individuato nel piano per la Circonvallazione nord (c.d. Gronda Nord) fosse adeguato a quello previsto dal PRITMML.

In relazione al primo aspetto si rileva che la classificazione della viabilità e le relative fasce di rispetto non sono del tutto aderenti alle prescrizioni della normativa sovraordinata in materia (NdA del PRITMML), di conseguenza è necessario operare le opportune modifiche all'art. 107 delle NdA. Nelle tavole di zonizzazione la misura delle fasce di rispetto dovrà essere modificata secondo i contenuti dell'art. 107 stesso.

A proposito del secondo aspetto, si dà atto che il tracciato della Gronda Nord è stato riverificato ed è stato stralciato dalla zonizzazione - mantenendo la sua indicazione solo nel Piano struttura - in quanto allo stato attuale non è stata definita la sua precisa localizzazione.

Con la parte di riserva n. 8b si chiedeva di modificare l'art. 109 delle NdA introducendo in modo chiaro e completo le risultanze dello studio sulla viabilità, che a loro volta dovevano essere messe in coerenza con la prescrizione di cui al parere espresso dal Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione.

Ora, considerato che le variazioni apportate nell'articolo non rispondono appieno a quanto evidenziato, è necessario modificare l'articolo stesso introducendo i contenuti che dovrà avere l'analisi incrementale sul traffico ed estendendo detta analisi a tutte le aree di trasformazione; inoltre, sono da riportare le modalità per i nuovi accessi e per le nuove soluzioni viabilistiche.

A proposito della parte di riserva n. 8c, si ritiene siano da introdurre nell'art. 107 le dimensioni precise, e non il rimando al DM 1404/1968, delle fasce di rispetto di tutte le viabilità urbane ed extraurbane non individuate dal PRITMML. Il resto di questa parte di riserva si ritiene superato.

9. zona H1 e per interscambio merci

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il Piano individua la zona H1 per attrezzature commerciali di interesse regionale e per l'interscambio delle merci localizzata nella parte sud del territorio comunale tra la ferrovia e l'autostrada A 28. Sono ammesse le seguenti funzioni: commercio all'ingrosso, trasporto di persone e merci, direzionale, artigianale, servizi ed attrezzature collettive di iniziativa privata, strutture e servizi per il tempo libero, commercio al dettaglio con un massimo di 250 mq di superficie di vendita.

Precedentemente il PRG di adeguamento al PURG approvato nel 1986, prevedeva per la zona per attrezzature commerciali di interesse regionale e per l'interscambio delle merci H1, le seguenti funzioni prevalenti: impianti ed attrezzature anonarie, tecnologiche e distributive per grossisti; impianti ed attrezzature per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli; impianti e servizi per attività doganali; impianti ed attrezzature per l'interscambio gomma-ferro delle merci.

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con DPGR 9/12/1988 n. 0530/Pres, ha riconosciuto a quest'ambito una valenza regionale, individuandolo come "Centro merci polifunzionale", ovvero "Centro merci polivalente a servizio dell'area pordenonese". Nell'art. 9 delle relative NdA si precisava che nei Centri merci polifunzionali si svolgono attività di raccolta, manipolazione, consolidamento, smistamento e distribuzione dei carichi; ad esse possono essere associate attività complementari quali stoccaggio e deposito della merce, controllo doganale, rifornimento e manutenzione dei mezzi, servizi per l'autotrasporto e gli spedizionieri.

Il PRITMML oggi vigente individua quest'ambito come "Interporto Centro ingrosso di Pordenone", e lo descrive come segue.

L'Interporto Centro Ingrosso è l'unico Centro logistico e di commercio all'ingrosso attivo in Friuli Venezia Giulia. L'area è accessibile dall'autostrada A 28 e rappresenta un polo in espansione di servizi per le aziende. L'Interporto, in un'area di 737.500 mq, offre servizi logistici in particolare per le aziende operanti con l'estero, accoglie il Centro Intermodale, lo Scalo Merci e gli Uffici Doganali. E' dotato di raccordo ferroviario nel quale confluisce la linea "Venezia-Udine" e di autonoma uscita autostradale sulla A 28. La grande viabilità sarà completata con la bretella di collegamento tra l'autostrada A 28 e la SS 13 in fase di progettazione.

Il PRITMML prevede altresì che nell'ambito dell'Interporto si possono individuare le seguenti tipologie di servizi fondamentali:

- centro direzionale;
- circuito doganale;
- centro logistico;
- commercio all'ingrosso;

- officina e servizi per gli operatori del trasporto;
- sedi per operatori spedizionieri del trasporto.

Inoltre è previsto l'avvio dei lavori del Centro intermodale con contestuale trasferimento dello scalo merci di Pordenone all'interno dell'area interportuale, per cui il PRITMML prevede lo sviluppo del piazzale intermodale e la realizzazione del terzo binario di collegamento diretto tra la stazione di Pordenone e l'interporto.

In definitiva, considerato che l'art. 11 delle NdA del PRITMML a proposito dei Nodi della piattaforma logistica regionale precisa che "gli strumenti di pianificazione territoriale sub regionale devono salvaguardare e valorizzare: eventuali ampliamenti delle infrastrutture esistenti e di progetto individuate dal Piano; elementi di connessione tra i sistemi di cui al presente articolo e la rete infrastrutturale stradale e ferroviaria di livello regionale individuata dal Piano", si solleva la riserva n. 9 affinché l'Amministrazione comunale adegui la zona H1 alle disposizioni contenute nel PRITMML, con particolare riguardo alle destinazioni d'uso dell'ambito, allo sviluppo del piazzale intermodale ed alla realizzazione del terzo binario di collegamento diretto tra la Stazione Ferroviaria di Pordenone e l'interporto stesso."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In riferimento alla prima parte della riserva regionale si precisa che con DGC n. 153 del 8/8/2014 l'Amministrazione comunale ha approvato, in ottemperanza ai disposti del P.I.P.C.C.I., il Progetto Coordinato dell'Ambito 1-5 finalizzato anche alla realizzazione dell'area dello scalo ferroviario esistente che comprende: le attrezzature ferroviarie, un edificio adibito ad ufficio, una pesa, un piazzale ad uso deposito containers e magazzini.

Preso atto di quanto riportato nel paragrafo 4.3.7.2 della sezione seconda "Sistema Regionale della Mobilità delle Merci, della Logistica e Sistema Intermodale del Trasporto delle Persone" del PRITMML che definisce per l'Interporto Centro ingrosso di Pordenone (Allegato) le destinazioni d'uso, di seguito richiamate:

- Centro Direzionale
- Circuito Doganale
- Officina e Servizi per gli operatori del Trasporto
- Sedi per operatori spedizionieri del trasporto
- Centro Logistico.

Si recepisce la riserva riconducendo il punto 2. DESTINAZIONI dell'art. 37 della Zona H1 - Zona per attrezzature commerciali di interesse regionale e per l'interscambio delle merci, alle suddette destinazioni del PRITMML.

In riferimento alla seconda parte della riserva regionale, ovvero .." Affinché l'Amministrazione comunale adegui la zona H1 alle disposizioni contenute nel PRITMML, con particolare riguardo alla realizzazione del terzo binario di collegamento diretto tra la Stazione Ferroviaria di Pordenone e l'Interporto stesso", si precisa che la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con nota prot. n. 0039498/P del 29/12/2015 ha riscontrato alla nota della Interporto - Centro Ingrosso del 22/12/2015 in merito all'"Allungamento del binario con funzione di asta di manovra", concedendo il nulla osta, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di un binario con funzione di asta di manovra, progettato nel rispetto degli standard europei (lunghezza mt. 750), e secondo le previsioni del Piano Regionale delle infrastrutture di Trasporto, della Mobilità, delle Merci e della Logistica, in sostituzione del 3° binario di collegamento tra la stazione di Pordenone (dove era prevista la presa e consegna dei treni merci) e l'Interporto-Centro Ingrosso Pordenone SpA.

Sulla base delle considerazioni succitate si ritiene superata la seconda parte della riserva regionale e non si modificano gli elaborati adottati relativamente alle prescrizioni che riguardano la realizzazione del terzo binario.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

10. commercio al dettaglio

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Nel presente Piano la destinazione d'uso commercio al dettaglio è prevista nelle zone AP, AS, B, D1a, D3, H1, H2, H3, H4, I, P3 nonché nelle aree di trasformazione afferenti le zone residenziali (B/RU, C, C1), le zone commerciali e di

archeologia industriale. Nella maggior parte delle zone o aree è consentita, di fatto, una superficie di vendita superiore a 1.500 mq.

La normativa regionale vigente in materia (art. 15 della L.R. 29/2005 e suo Regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 069/Pres del 23/3/2007) prescrive che per l'insediamento di Grandi strutture di vendita – date da un unico esercizio o da un complesso commerciale - il Comune deve preventivamente dotarsi di un piano comunale di settore del commercio.

Il comune di Pordenone è dotato di piano comunale di settore del commercio, approvato il 15/6/2009, ed adeguato alla c.d. Direttiva Bolkenstein tramite la Determinazione n. 3044 del 17/12/2013 del responsabile del settore V Assetto territoriale. Tale piano di settore individua puntualmente le Grandi strutture di vendita, siano esse singole o in complesso commerciale, stabilendo per ciascuna di esse la superficie di vendita massima, suddivisa nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Ora, considerato che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29/2005, sono riconoscibili come Grandi strutture di vendita solo quelle individuate dal piano di settore di cui sopra e che quanto consentito nelle singole zone omogenee o aree di trasformazione da parte del presente strumento urbanistico esubera dalle previsioni del piano di settore stesso, si solleva la riserva n. 10 affinché l'Amministrazione comunale:

- stabilisca un limite massimo di 1.500 mq di superficie di vendita in tutte le zone o aree di trasformazione che non rientrano nel piano comunale di settore del commercio;
- adegui la quantità di parcheggi previsti nelle singole zone o aree alla relativa superficie di vendita consentita ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di attuazione della L.R. 29/2005."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Si recepisce la riserva regionale inserendo, in tutte le zone omogenee non interessate dalla Grande Distribuzione, l'indicazione del limite della Superficie di Vendita (Sv) < a 1500 mq adeguando il relativo standard a parcheggio.

Per le aree di trasformazione sono stati riportati i limiti massimi di Superficie di Vendita (SV) stabiliti dal PRG e dal Piano del Settore del Commercio adeguando il relativo standard a parcheggio.

Nelle aree ad attuazione diretta si è provveduto a stabilire il limite dei 1500 mq di Sv confermando, anche in questo caso, il richiamo dinamico alle specifiche indicazioni del Piano del Settore del Commercio, conseguentemente sono stati integrati gli articoli relativi agli standard urbanistici.

In particolare si precisa:

- Le zone AP e AS (artt. 15 e 16) contengono già i riferimenti normativi anche alla previsione del Piano di Settore del Commercio vigente che prevede una quota generica di commercio al dettaglio da reperire entro il Ring, pari a 6000 mq di Sv.
- Nelle zone AD (art. 20) ad attuazione diretta (per effetto di un'osservazione d'ufficio) è stata introdotta una nuova normativa che prevede il commercio al dettaglio con Sv < 400 mq.
- Nelle zone AD ad attuazione indiretta la scheda normativa riporta il limite della superficie di vendita Sv < 1500 mq.
- Nelle zone B (art. 21) ad attuazione diretta è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con Sv < 1500 mq che vale per tutto il territorio comunale, con la sola eccezione degli ambiti compresi nel ring dove il Piano di Settore del Commercio prevede, a libera localizzazione, una quota di Commercio al Dettaglio pari a 6000 mq di Sv per nuovi insediamenti.
- Nelle zone B e C (artt. 30 e 31) ad attuazione indiretta è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con Sv < 1500 mq.
- Nelle zone D1a e D3 (artt. 33 e 36) la destinazione "commercio al dettaglio" è già consentita solo se preesistente.
- Nella Zona H1 (art. 37) in accoglimento della riserva n. 9 è stata tolta la destinazione Commerciale al Dettaglio.
- Nella zona H2 (art. 38) è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con Sv < 1500 mq salvo diverse indicazioni di cui alle schede normative dei PAC n. 34 e n. 71.
- Nella zona H3 (art. 41) è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con Sv < 1500 mq salvo diverse indicazioni di cui al Piano di Settore del Commercio.
- Relativamente alla zona H3 (art. 42) di via Segaluzza (ex HC) si evidenzia che trattasi di grande distribuzione in sospensione di attività, per tale motivo è stato mantenuto inalterato l'articolo normativo.
- Per quanto attiene la zona H4, l'art 43 per effetto della riserva n. 13 lo stesso è stato integralmente sostituito.

- Per quanto attiene la zona I, nell'art 44 per effetto della riserva n. 13.19 è stata soppressa la destinazione d'uso "Commercio al Dettaglio".
- Nella zona P3 (art. 47) è stato introdotto un limite per il commercio al dettaglio con Sv < 1500 mq.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e/o modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata nella sostanza la riserva formulata. Si ritiene, tuttavia, siano da introdurre delle modifiche: volte a rendere più chiaro che nelle zone AP ed AS, al pari delle zone B, il piano comunale di settore del commercio prevede la possibilità di insediare esercizi di commercio al dettaglio di grande distribuzione nell'ambito compreso nel ring. Inoltre, è necessario modificare nella scheda del PAC B, afferente il Parco commerciale, l'articolo delle NdA di riferimento e la quantità di parcheggi per la funzione commerciale.

Tuttavia, si è evidenziata una modifica nell'art. 21 della zona B con la quale è stato eliminato il riferimento al numero dell'articolo riguardante modalità di attuazione per gli ambiti compresi nel PAIL - che non discende nè dall'accoglimento della riserva, nè dall'accoglimento di osservazioni.

Ora, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 17, della L.R. 5/2007, l'Amministrazione comunale può, in sede di approvazione, operare modifiche al piano adottato solo per rispondere a riserve formulate dalla Giunta regionale o per l'accoglimento di osservazioni/opposizioni, si ritiene che non possa essere confermata l'esecutività della modifica sopra descritta. Pertanto, si ritiene che la lettera b) del punto 1 dell'art. 21 debba essere sostituita con quella adottata.

11. zone D

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il presente piano non ha operato modifiche per quanto riguarda il settore produttivo. Le zone D1, D2 e D3 non sono state incrementate, anzi, rispetto allo strumento urbanistico vigente, ci sono tre unità in meno tra zone D2 e D3.

Per tale fattispecie le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati (Allegato A, punto 6, del PURG, come esplicitato dalla Circolare n. 3/1990) richiedono la verifica della "Compatibilità delle scelte di piano rispetto al contesto ambientale, urbanistico e socio-economico per quanto riguarda la nuova localizzazione e il riconoscimento di attività artigianali-industriali", e precisa che tale verifica debba essere accompagnata dal parere dell'ASS competente per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

Ora, considerato che il comune di Pordenone si è adeguato alle indicazioni del PUR con il PRG approvato nel 1986, si ritiene necessario che ora, a distanza di tanti anni, venga operata una ricognizione delle previsioni esistenti ascrivibili alle zone produttive, visto che il Rapporto ambientale non si è incaricato di quest'aspetto.

A tal fine si ritiene di sollevare la Riserva n. 11."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In merito alla riserva 11 si informa che l'Amministrazione Comunale con DCC n. 62 del 28 giugno 2004 ha approvato la Variante al PRGC n. 46 per le Zone con destinazione produttiva (D3, D3.1) e commerciale (H2, H3).

La Variante per tale scopo, in ottemperanza alle modalità stabilite dalla Circolare Regionale n. 3 del 2/7/1990 recante "Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali e artigianali" ha redatto il censimento delle attività localizzate entro le zone D3, D3.1 e H2, H3, per gli insediamenti produttivi esistenti oltre alle nuove individuazioni oggetto della Variante. Sono stati quindi reperiti i pareri dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" di cui alla stessa circolare.

Si evidenzia che dal censimento descritto ad oggi la zonizzazione del PRGC si è arricchita di 7 nuove zone D3, di cui:

- 3 nella parte nord del territorio comunale, la cui individuazione è stata effettuata per riconoscere singole attività produttive esistenti;
- 3 nella parte sud del territorio comunale, poste a margine della zona industriale D1;
- 1 sempre nella parte sud che si riferisce al riconoscimento dell'attività in essere, concessionaria d'auto.

Il nuovo PRGC ha, nella sostanza, confermato le previsioni dello strumento urbanistico vigente, l'unica modifica introdotta riguarda il PAC 77 posto in adiacenza alla zona H1 di interesse Regionale.

In accoglimento inoltre della riserva Regionale n. 13, le aree per "servizi ed attrezzature tecnologiche con destinazione specifica LI - lavorazione stoccaggio materiali inerti" vengono modificate in zona D3.1.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata. E ciò a maggior ragione, considerando che il presente piano ha confermato o ridotto le previsioni del piano vigente: il nuovo PAC 77 deriva da una zona D2 già prevista; inoltre rispetto al piano vigente sono state eliminate tre zone produttive individuate come D2 o D3. Infine, si dà atto che con l'accoglimento di un'osservazione non è stata prevista una nuova zona D3, bensì ripristinata una previsione del piano vigente.

12. varie

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Nell'assetto azionativo del presente Piano le aree dell'Amministrazione militare sono state comprese nelle zone per attrezzature e servizi pubblici, mentre la norma ad esse afferente è prevista nell'apposito Capo I – Aree speciali. Nel Piano vigente le stesse aree si collocano nella zona "Aree militari" ad esse dedicata.

Pertanto, considerato che le medesime non rientrano, secondo la legislazione regionale vigente, tra le aree per attrezzature e servizi pubblici, si ritiene che siano riclassificate, analogamente al Piano vigente, nella zona "Aree dell'Amministrazione militare", un tanto anche per coerenza con la relativa norma.

A tal fine si ritiene di sollevare la riserva n. 12a.

Nell'art. 76 delle NdA si tratta del Centro merci polifunzionale - T/SM, che poi nelle tavole di zonizzazione, compresa la legenda, non trova riscontro.

Di conseguenza si solleva la riserva n. 12b affinché l'Amministrazione comunale chiarisca e indichi dove è localizzato tale Centro merci polifunzionale.

Considerato inoltre che nella legenda delle tavole di zonizzazione compare il retino della zona P4, mentre nella zonizzazione stessa e nelle norme non si trova riscontro, si ritiene che sia da stralciare anche dalla legenda, in quanto zona non più presente nel Piano.

A tal fine si solleva la riserva n. 12c.

Rilevato, infine, che nell'art. 44 delle NdA si precisa che la zona I viene suddivisa in quattro ambiti attuativi e che in zonizzazione non si rinviene tale suddivisione, si solleva la riserva n. 12d affinché venga individuata la suddivisione in quattro ambiti nella zonizzazione.

Considerato che nella tavola dei vincoli è stato individuato l'Ambito interessato dalla verifica degli ostacoli legato alla presenza dell'aviosuperficie sita in comune di S. Quirino, si ritiene che tale perimetro debba essere introdotto nelle tavole di zonizzazione e per lo stesso sia da predisporre apposita norma che precisi gli eventuali vincoli posti all'uso del territorio. A tal fine si solleva la riserva n. 12e."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Riserva n. 12a

Si recepisce la riserva riclassificando la zona "Aree dell'Amministrazione militare" analogamente al Piano vigente ed anche per coerenza con la relativa norma. Conseguentemente si aggiornano gli elaborati grafici del POC.

Riserva n. 12b

Si recepisce la riserva riconoscendo come refuso grafico, la mancata apposizione della sigla T/SM riferita al Centro Mercati Polifunzionali - articolo 76. Vengono conseguentemente modificati gli elaborati della componente operativa. Il Centro Mercati Polifunzionali trova collocazione nell'ambito della Zona omogenea H1, in particolare nella parte nord dell'ambito.

Riserva n. 12c

Si recepisce la riserva come di seguito descritto.

La zona omogenea P4 esiste nel territorio comunale ed è già presente nelle tavole del POC. Si aggiunge l'art. 47.1 nelle NTA e si integra la relazione di flessibilità.

Riserva n. 12d

Si recepisce la riserva modificando gli elaborati grafici della componente operativa introducendo la suddivisione in ambiti attuativi della zona I (Centro Direzionale Galvani).

Riserva n. 12e

Il cono dell'avio superficie è stato inserito negli elaborati grafici del PRGC e di conseguenza è stato predisposto l'art. 137 ter.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

13. apparato normativo tecnico di attuazione

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"L'impianto normativo prefigurato ha una sua strutturalità che appare condivisibile e in linea con l'impostazione tecnico-disciplinare che contraddistingue il percorso di formazione del Piano anche se, per alcune parti, sono state riproposte norme vigenti, poichè ritenute comunque coerenti con gli obiettivi individuati. Tale impianto comprende anche le Schede normative degli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, elaborati: CO A2a e CO A2b.

Ciò nonostante, si ravvisa comunque la necessità di formulare la riserva n. 13 al fine di rendere alcuni contenuti delle norme stesse, non oggetto di precedenti trattazioni nel presente documento, più aderenti con i vari livelli della pianificazione e della legislazione sovraordinata e di settore o per assicurare la certa applicazione del nuovo strumento urbanistico.

- 1. Nell'art. 1 Finalità, stralciare dalla 2a e 3a riga, quanto segue: "provvede alla revisione dei vincoli urbanistici giunti a scadenza", inquanto il presente PRGC non può essere considerato di revisione e reiterazione dei vincoli, come, peraltro, già sopra specificato.*
- 2. Nell'art. 6 Variazione delle destinazioni d'uso, stralciare il punto 2, inquanto la L.R. 19/2009 non prevede la comunicazione al Comune in caso di cambio di destinazione d'uso senza opere.*
- 3. Nell'art. 7 Parametri urbanistici ed edilizi: adeguare le definizioni di cui ai punti 1, 2, 3 alle corrispondenti contenute nell'art. 32 delle NdA del PUR; adeguare le definizioni di cui ai punti 9, 10, 12, 14, 16 e 21 alle corrispondenti del Codice dell'edilizia (L.R. 19/2009) e del suo Regolamento di attuazione; stralciare le definizioni di cui ai punti 11, 24c e 26. Un tanto visto che la normativa regionale di cui sopra non consente definizioni personalizzate.*
- 4. Nell'art. 9 Attuazione indiretta, stralciare il punto 3 che tratta di flessibilità del perimetro dei PAC. Tale contenuto potrà essere riproposto, eventualmente, nella Relazione di flessibilità. Nella stessa dovrà essere rapportato con le flessibilità delle diverse zone omogenee, tenendo conto che la flessibilità di ogni zona omogenea – ai sensi dell'art. 63 bis, comma 7 lett. b), della L.R. 5/2007 – non può superare il 10% di aree destinate alle funzioni di piano.*
- 5. Nell'art. 13 Usi temporanei, si prevede che nelle zone C e D possano essere autorizzati usi temporanei per utilizzare spazi ed edifici altrimenti inutilizzati. Considerato che l'art. 20 della L.R. 19/2009 norma la fattispecie in questione, si ritiene che la norma adottata sia da mettere in coerenza con la disposizione regionale.*
- 6. Negli artt. 15 Zona AP – Centro storico primario e 16 Zona AS – Di pregio storico-ambientale si ritiene siano da specificare gli interventi edilizi ammessi e che gli stessi non siano da demandare al piano attuativo. Infatti a tal proposito la normativa urbanistica regionale vigente (PUR), all'art. 34 precisa che "i piani di grado subordinato dovranno prevedere, con l'osservanza dei criteri metodologici di cui al successivo Allegato A una classificazione delle aree e degli immobili compresi nella zona", viene inoltre precisato che a ciascuna sottozona corrisponde un determinato intervento. Ci saranno le sottozone dove l'intervento ammesso è solo il restauro, e così via.*

Ciò sta a significare che è compito del PRGC stabilire, in base allo stato di fatto ed ai relativi vincoli, la tipologia di intervento consentita per ciascuna sottozona, edificata o meno. E a maggior ragione a Pordenone dove il PUR individua un centro storico primario, vincolato anche dalla ex L. 1497/39. Allo strumento attuativo rimane il compito di meglio dettagliare quanto già stabilito dal PRGC.

7. *Nell'art. 18 Zona ARC – Archeologica, si ritiene siano da individuare gli indici e i parametri necessari per realizzare i servizi e le attrezzature collettive previsti, inquanto è compito del PRGC stabilire le quantità e la relativa compatibilità di quanto si intende consentire nella zona stessa.*
8. *Nell'art. 21 Zona B – Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione diretta, stralciare la lettera b) del punto 2 Modalità di attuazione, inquanto l'art. 63 bis, comma 6, della L.R. 5/2007 prevede che "lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di PRPC". Inoltre, si ritiene che sia uno dei compiti del PRGC, e non del piano attuativo, stabilire i parametri urbanistici ed edilizi.*
9. *Nell'art. 22 Zone B0 – Ambiti residenziali di interesse morfotipologico, nel punto 2 Destinazioni d'uso, nella lettera a), aggiungere, dopo la parola "uso", quanto segue: "tra quelle di cui al precedente art. 21, punto 3".*
10. *Nell'art. 25 Zona B.1.5 – Residenziali a moderata intensità, nel punto 2 Parametri edificatori, nella 1a riga della lett. b), sostituire il simbolo "(A)" con "(a)", per adeguamento con le tavole di zonizzazione.*
11. *Nell'art. 31 Zona C – Zona di espansione residenziale, si ritiene sia da aggiungere una norma quadro, al pari dello strumento urbanistico vigente, che fornisca i parametri urbanistici ed edilizi e quant'altro. Un tanto per consentire varianti ai PRPC delle diverse zone. Analogamente, sarà da predisporre una norma anche per le zone C1.*
12. *Nell'art. 32 Zona D1 – Zona industriale di interesse regionale ad attuazione indiretta, è necessario indicare la misura dei parametri relativi alle distanze dai confini e dalle strade, inquanto si ritiene che sia uno dei compiti del PRGC, e non del piano attuativo, stabilire i parametri urbanistici ed edilizi.*
13. *Negli articoli 32, 33, 35 e 36 delle zone produttive D1, D1a, D2 e D3 sono consentite destinazioni d'uso – quali: direzionale, trasporto di persone e merci, commerciale all'ingrosso, servizi ed attrezzature collettive – che non sono relazionate con le attività insediate come prescrive la normativa regionale vigente in materia. Infatti l'art. 37 delle NdA del PUR prescrive che "sono consentite le attività produttive ... nonchè le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti ...potrà consentirsi altresì la realizzazione ... di edifici per la commercializzazione dei prodotti di tali attività ...".
Si ritiene, pertanto, che le destinazioni d'uso delle zone produttive siano adeguate a quelle prescritte dal PUR.
D'altra parte l'art. 61, comma 2 bis, della L.R. 19/2009 prevede che "lo strumento urbanistico ... possono prevedere specificazioni e integrazioni ... alle categorie generali delle destinazioni d'uso ... al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico ...". Tale possibilità di deroga è già stata prevista dall'art. 5, punto 3 delle NdA.
Ciò posto si precisa che quanto previsto dall'art. 61 sopra citato fornisca solo una possibilità di deroga e che sia in ogni caso da contemperare con le destinazioni d'uso previste dall'art. 37 delle NdA del PUR.*
14. *Nell'art. 34 Zone multiservizi in ambito D1a (ex PIP sud), specificare a quali servizi ci si riferisce e dove sono localizzati.*
15. *Nell'art. 35 Zona D2 – Zona degli insediamenti industriali e artigianali di interesse comunale o comprensoriale, mettere in coerenza i punti 11, 12, 13 e 14, nei quali si forniscono indici e prescrizioni per il PAC n. 50 con quanto contenuto nella scheda, di cui all'elaborato CO A2b, afferente lo stesso PAC.*
16. *Nell'art. 36 Zona D3 – Zona degli insediamenti industriali e artigianali esistenti, nel punto 5 Parcheggi stanziali e di relazione, nella lettera c), aggiungere dopo la parola "addetti", quanto segue: "con un minimo di un posto macchina".*
17. *Nell'art. 39 Zona H2 - Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale, ambito "Parco commerciale": dal punto 1 Premessa, stralciare la lettera a), inquanto la L.R. 29/2005 come adeguata alla c.d. Direttiva Bolkenstein non prevede più il Piano regionale per la grande distribuzione per l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq; nel punto 11 Distanze dalle strade, aggiungere dopo la parola "grafici", quanto segue: "e normativi". Si ritiene, inoltre, siano da mettere in coerenza le tipologie di destinazioni d'uso, di cui al punto 3, con quelle richiamate al successivo punto 5 per individuare le quantità di aree per parcheggio afferenti ad ognuna.*

18. *Nell'art. 43 Zona H4 – Zona per attrezzature e servizi extracommerciali, si ritiene sia da sostituire il testo adottato con quello vigente, inquanto nel testo adottato si fa riferimento ad altre zone (P3).*
19. *Nell'art. 44 Zona I – Zona per insediamenti direzionali, sono consentite destinazioni d'uso – quali: commercio al dettaglio, residenza e servizi ed attrezzature collettive – che si pongono in contrasto con l'art. 42 delle NdA del PUR che prescrive per questa zona "l'insediamento di attrezzature edilizie connesse con le attività direzionali". Ora, riprendendo le stesse argomentazioni già svolte per la precedente riserva riguardante le zone produttive, si ritiene che le destinazioni d'uso previste per la zona I debbono essere messe in coerenza con l'articolo sopra riportato del PUR.*
20. *Nell'art. 47 Zona P3 – Zona per impianti ricettivi, si ritiene sia da precisare: dove si trova in zonizzazione la zona P3 relativa a Villa Tinti e quali sono i limiti relativi alla destinazione d'uso residenziale.*
21. *Nell'art. 48, stralciare dal titolo "Zona C", inquanto le aree di trasformazione sono localizzate, oltre che nelle zone C, anche nelle zone B/RU, C1, H e D.*
22. *Nell'art. 49: stralciare dal titolo "di concorsualità", inquanto nella norma non si rinviene tale metodologia; stralciare l'intero punto 2, inquanto doppione del 3.*
23. *Nell'art. 50 – Prescrizioni per gli interventi negli ambiti di trasformazione. Schede normative, nel punto 5 è previsto che le aree di trasformazione in zona C, con una superficie inferiore a 4.000 mq, si attuino senza predisporre il piano attuativo ma attraverso un permesso di costruire convenzionato, utilizzando la scheda prevista dal piano. Ora, considerato che l'art. 36 delle NdA del PUR prevede che nella zona C "i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati", si ritiene che le zone C con superficie inferiore a 4.000 mq siano riclassificate in una zona B particolare, nella quale l'attuazione avvenga attraverso un permesso di costruire convenzionato, utilizzando la scheda prevista dal piano. Inoltre, nei punti 7, 8 e 9 sono da citare le leggi o i regolamenti di riferimento rispettivamente: all'identificazione del reticolo idrografico, alla classificazione acustica, agli accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio dell'acqua potabile e al contenimento del consumo delle risorse idriche.*
24. *Nell'art. 51 – Perequazione e compensazione: nella 1a riga del punto 1, sostituire le parole "all'art. 2 comma 1 punto o), p)", con quanto segue: "agli artt. 31 e 32"; nell'ultima riga del punto 3, sostituire il numero "52", con "53". Inoltre, si ritiene che nel punto 2 sia da specificare dove è individuato in zonizzazione il "Tessuto Urbano Consolidato" e sia poi da mettere in coerenza tale elemento con le aree della rigenerazione urbana indicate nel piano struttura.*
25. *Nell'art. 52 – Applicazione della perequazione di comparto, sostituire nell'ultima riga del punto 1, la parola "POC" con "PRGC", inquanto nel resto della normativa ci si riferisce al PRGC.*
26. *Nell'art. 53 – Applicazione della compensazione per la rigenerazione urbana e la qualità ambientale, aggiungere nella 1a riga del punto 4, dopo la parola "previsione", quanto segue: "esterne ai comparti e/o alle aree di trasformazione", per maggior chiarezza della norma tenuto conto che ci sono le aree per servizi interne ai comparti di zona C1.*
27. *Nell'art. 54 - Mantenimento dei diritti volumetrici nelle aree sottoposte a perequazione, si ritiene che la funzione "usi temporanei" sia da mettere in coerenza con quanto prescritto dall'art. 20 della L.R. 19/2009.*
28. *Nell'art. 56 – Riqualficazione di spazi urbani residuali, nell'ultima riga del punto 3, sostituire "CA", con "CO".*
29. *Nell'art. 60 Zone agricole E, nel punto 7 Interventi sul territorio, aggiungere alla fine della lettera h), quanto segue: "limitatamente alla destinazione d'uso agrituristica". Un tanto considerato che l'art. 38 delle NdA del PUR non prevede tali funzioni nelle zone agricole.*
30. *Nell'art. 62 Zona E5 – Zona di preminente valore ambientale, nel punto 7 Distanze dai confini, aggiungere nella 1a riga della lettera a), dopo la parola "confinante", quanto segue: "con zone diverse dalla". Inoltre, si ritiene che nelle tavole di zonizzazione sia riportato il perimetro del vincolo speciale per la chiesa di S. Leonardo e che ciò sia specificato nel punto 10, ultimo comma.*

31. *Nell'art. 64 – EB ambiti agricoli di riequilibrio ambientale, sostituire la nomenclatura degli ambiti agricoli con "Zona E4.1", in quanto la norma a cui si fa riferimento è quella della zona E4, ma soprattutto perchè il PUR tra le diverse zone agricole non contempla una zona "EB".*
32. *Nell'art. 65 Parco urbano comprensoriale – R/PC, si ritiene sia da stralciare la destinazione d'uso residenziale, in quanto ci verificherebbe un incremento che non è stato preso in considerazione e valutato nel calcolo della CIT del piano.*
33. *Nell'art. 66 – ESTP zona agricola con possibile riconversione a servizi per il tempo libero di iniziativa privata, si ritiene che sia da modificare la denominazione della zona escludendo dalla sua formulazione ogni riferimento alla zona agricola. Un tanto considerato che l'art. 38 delle NdA del PUR non prevede tali funzioni nelle zone agricole.*
34. *Nell'art. 71 – Prescrizioni ed indirizzi per gli elementi appartenenti alla rete ecologica comunale, si è rilevato che il punto 5 Ambiti di mitigazione non è concluso. Si ritiene, pertanto, necessario sia da introdurre la parte restante dell'articolo.*
35. *Nell'art. 90 - Servizi ed impianti tecnologici, sono individuati con la denominazione LI attrezzature ed impianti per la lavorazione, lo stoccaggio e il deposito di materiali inerti. Ora, considerato che tali destinazioni d'uso si configurano come attività produttive vere e proprie e non per servizi, si chiede di dar conto della motivazione, ancorchè vigenti, sulla loro collocazione tra i servizi e gli impianti tecnologici.*
36. *Nell'art. 119 - Ambiti privati di tutela dei corridoi ecologici, si prevedono particolari limitazioni per l'edificazione privata. Ora, considerato che la previsione dei corridoi ecologici deve discendere da previsioni strutturali che abbiano un senso compiuto e che l'art. 63 bis, co. 4, della L.R. 5/2007 specifica che si possono introdurre vincoli di inedificabilità unicamente a fronte di vincoli stabiliti da normative sovraordinate, si ritiene che la previsione stessa sia da ricalibrare in tal senso.*
37. *Nell'art. 121 - Connessione ambientale da preservare, nella 2a riga del punto 1, sostituire la parola "perdi", con "verdi".*
38. *Nell'art. 122 - Ambito di tutela del tracciato della Pontebbana, in relazione al punto 2, si ritiene debbano essere indicate: per la lettera c), che fornisce criteri prestazionali obbligatori per l'edificazione delle zone B, maggiori giustificazioni sotto il profilo igienico-sanitario, mentre per la lettera d) specificazioni inerenti i criteri di mitigazione per ridurre gli impatti degli interventi afferenti le zone H2, H3 e D3.*
39. *Nell'art. 127 – Beni soggetti alla tutela del Dlgs 42/2004: integrare il comma 5 con l'elenco degli altri beni oggetto di vincolo ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004 e sostituire nell'ultima riga le parole "settanta anni" con quanto segue: "cinquanta anni e sia opera di autore non più vivente". Inoltre, si ritiene sia da precisare a quali ambiti e a quali elaborati allegati al PRGC si faccia riferimento nel comma 6.*
40. *Negli elaborati CO A2a e CO A2b contenenti "Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa", si ritiene che, per consentire una corretta ed univoca gestione:*
 - *sia da precisare per ciascun ambito PAC, C1, B/RU qual'è la zona e la relativa normativa a cui si fa riferimento;*
 - *sia da precisare quale parte della scheda riveste carattere cogente e quale invece possa considerarsi non avere valore prescrittivo ma solo indicativo ai fini della progettazione;*
 - *siano da introdurre nell'Abaco degli indirizzi progettuali i riferimenti precisi alle tavole e/o allegati considerati."*

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

1. L'art. 1 viene modificato come da riserva.
2. Il punto 2 dell'art. 6 delle NTA viene modificato, come da riserva regionale togliendo la precisazione "inizio lavori" in quanto l'art. 16 comma 5 della L.R. 19/2009 conferma la necessità della comunicazione anche nel caso di cambio della destinazione d'uso senza opere.
3. La riserva regionale viene accolta come segue: art. 7 NTA, punti 1,2,3 vengono sostituiti con quanto previsto dall'art. 32 delle NTA del PURG; art. 7 NTA, punti 9, 10, 12, 14, 16 e 21: la definizione viene modificata come da Codice dell'edilizia (L.R. 19/2009) e del suo Regolamento di attuazione; art. 7 NTA, punti 11, 24c e 26 vengono stralciati come da riserva.

4. L'art. 9 viene modificato come da riserva.
5. Le finalità di cui all'art. 20 della L.R. 19/2009 fanno riferimento a particolari esigenze riconducibili alle singole attività imprenditoriali, precisando che i locali sono "*...destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.*" L'art. 13 delle NTA ha invece lo scopo di facilitare la nascita e lo sviluppo di attività economiche e promuovere il riuso di strutture abbandonate o sottoutilizzate nel rispetto dei principi formatori del piano riconducibili al minor consumo di suolo. Si prende atto della prescrizione regionale che può essere accolta solo abrogando l'articolo in quanto la proposta modificazione non risponde alle motivazioni che hanno portato alla introduzione dell'articolo stesso. Si precisa infine che il ricorso alle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. 19/2009 succitato che riguarda l'Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali è comunque possibile a prescindere da quanto riportato nelle NTA del PRGC.
6. Gli artt. 15 e 16 vengono modificati come da riserva introducendo per la zona AP la classificazione degli immobili per tipologie edilizie da individuare per ogni unità di spazio edilizia e di spazio scoperto e per le zone AP e AS le categorie d'intervento nel rispetto dell'articolo 34 del PURG e l'abaco delle trasformazioni fisiche.
7. L'art. 18 viene modificato come da riserva precisando che non sono consentite nuove costruzioni ad eccezione di quelle necessarie a tutela e protezione dei reperti archeologici.
8. L'art. 21 viene modificato come da riserva.
9. L'art. 22 viene modificato come da riserva.
10. L'art. 25 viene modificato come da riserva.
11. L'art. 31 viene modificato come da riserva regionale inserendo gli indici urbanistici ed edilizi per le zone C e C1.
12. L'art. 32 viene modificato come da riserva regionale.
13. Gli articoli 32, 33, 35 e 36 relativi alle zone produttive D1, D1a, D2 e D3 vengono modificati come da riserva prevedendo destinazioni d'uso coerenti con l'art. 37 delle NTA del PUR. Viene inoltre precisato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 delle NTA del PRG, sono fatte salve le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del presente piano (7 luglio 2015) non compatibili con quelle prescritte dalle NTA del PRG.
14. Il titolo dell'articolo 34 viene integrato precisando la localizzazione di tali servizi la cui origine proviene dal PIP SUD.
15. I punti 11, 12, 13 e 14 vengono abrogati confermando quanto contenuto nella scheda del PAC 50. Si precisa inoltre che nel caso specifico prevale quanto contenuto nella scheda in applicazione alla norma di carattere generale contenuta in tutte le schede che prevede: per quanto non esplicitato nella presente scheda si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.
16. L'art. 36 viene integrato come da riserva regionale.
17. L'art. 39 viene modificato come da riserva regionale.
18. L'art. 43 viene sostituito come da riserva regionale.
19. L'art. 44 viene modificato come da riserva regionale.
20. L'art. 47 viene modificato come da riserva regionale prevedendo la localizzazione di villa Tinti ed i limiti relativi alla destinazione d'uso residenziale che non dovrà essere prevalente rispetto all'intera zona P3.
21. L'art. 48 viene modificato come da riserva regionale.
22. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione dell'articolo 49 anche per effetto dell'accoglimento della riserva n. 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui alla già citata riserva n. 7.
23. Si accoglie la riserva come segue: le aree di trasformazione originariamente previste in zona C con superficie < a mq 4.000 sono state modificate in zona BC integrando con un apposito paragrafo l'art. 30 e l'art. 48 delle NTA. Sono state conseguentemente modificate le schede normative e gli elaborati grafici di piano. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione del presente articolo anche per effetto dell'accoglimento della riserva n. 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui alla già citata riserva n. 7.

24. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione dell'articolo 51 anche per effetto dell'accoglimento della riserva n. 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui alla già citata riserva n. 7. Si precisa che le aree della rigenerazione urbana vengono indicate esclusivamente nella componente strutturale e costituiranno riferimento per una futura variante da apportare alla componente operativa da elaborare sulla base di specifici studi (PAES) sull'efficienza energetica delle aree edificate esistenti come previsto nella tabella contenente obiettivi e strategie.
25. La riserva viene superata prevedendo la riformulazione dell'articolo 52 anche per effetto dell'accoglimento della riserva n. 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui alla già citata riserva n. 7.
26. La Riserva viene superata prevedendo la riformulazione dell'articolo 53 anche per effetto dell'accoglimento della riserva n. 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui alla già citata riserva n. 7.
27. La Riserva viene superata prevedendo la riformulazione dell'articolo 54 anche per effetto dell'accoglimento della riserva n. 7. Si rimanda pertanto alla lettura della controdeduzione di cui alla già citata riserva n. 7.
28. L'art. 56 viene modificato come da riserva regionale.
29. L'art. 60 viene modificato come da riserva regionale.
30. L'art. 62 viene modificato come da riserva regionale.
31. L'art. 64 viene modificato come da riserva regionale, viene inoltre adeguato l'art. 60 anche con i riferimenti alla nuova zona E4.1.
32. Nel merito della riserva si ritiene di dover segnalare quanto dispone l'allegato A punto 2, primo capoverso del PURG, facendo presente che l'ambito di riferimento non sembra rientrare tra quelli rilevanti ai fini del calcolo della Capacità Insediativa Teorica - CIT. Inoltre, trattandosi nel caso specifico di previsioni concernenti il recupero di patrimonio edilizio esistente, non sembra ultroneo richiamare gli artt. 35 comma 2 bis e 36 comma 3bis L.R. 19/2009. Poiché infine in ordine all'ambito oggetto di riserva è pervenuta osservazione da parte di alcuni proprietari, si ritiene opportuno far presente in questa sede, che è intenzione dell'Amministrazione accogliere parzialmente l'istanza del privato relativamente all'insediamento di funzioni che promuovano l'attrattività e fruizione del parco, se del caso anche mediante limitati ampliamenti dell'edificazione esistente.
33. L'art. 66 viene modificato come da riserva regionale.
34. In accoglimento della riserva l'art. 71 è stato integrato con la previsione di riservare specifica attenzione alla realizzazione di specifiche zone di mitigazione nelle aree di corridoio in cui confluiscono molteplici percorsi.
35. La riserva regionale viene accolta inserendo tali insediamenti in una nuova zona D3.1, vengono quindi modificati gli elaborati grafici e le NTA prevedendo un nuovo articolo.
36. Premesso che la previsione dei corridoi ecologici è stata realizzata con lo scopo di migliorare la sostenibilità complessiva del sistema urbano ed è stata specificatamente e puntualmente valutata nel Rapporto Ambientale ai capitoli 16 e 17 e rappresenta un elemento indispensabile per garantire la sostenibilità del Piano stesso si concorda sull'opportunità di strutturare l'articolo stesso in modo che possa rispondere alle molteplici situazioni riscontrabili nel sistema urbano senza penalizzare le possibilità edificatorie, ma garantendo al contempo gli elementi ambientali atti a garantire la sostenibilità del PRGC. Sulla base di questi criteri si integra l'art. 119.
37. L'art. 121 viene modificato come da riserva.
38. In accoglimento della riserva l'art. 122 è stato modificato secondo i seguenti criteri: a) specificazione delle motivazioni igienico-sanitarie legate agli interventi prescritti; b) individuazione di specifici rimandi progettuali per la realizzazione della mitigazione delle aree non edificate delle zone H2, H3, D3.
39. L'art. 127 viene modificato come da riserva regionale.
40. In ogni singola scheda (degli elaborati CO A2a e CO A2b) è stata precisata la zona e la relativa normativa a cui si fa riferimento, così come è stata precisata quale parte della scheda riveste carattere cogente e quale invece possa considerarsi non avere valore prescrittivo ma solo indicativo ai fini della progettazione. A maggior

chiarimento circa la cogenza o meno delle singole parti delle schede è stato integrato l'art. 50 delle NTA. E' stato introdotto nell'abaco quanto richiesto.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e/o modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la parte di riserva di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39. Mentre in relazione al resto della riserva, si esplicita quanto segue.

A proposito del punto n. 3, si rileva che le definizioni sono state adeguate, come richiesto, alle corrispondenti contenute nell'art. 32 delle NdA del PUR, nella L.R. 19/2009 e nel suo Regolamento di attuazione, tranne quella della "Superficie accessoria". E' necessario, di conseguenza, sia adeguata anche quest'ultima all'art. 3, punto 1, lett. f), della L.R. 19/2009.

Con quanto modificato dal Comune si può ritenere superata la parte di riserva di cui al punto n. 6. Tuttavia, si è evidenziata una modifica nella legenda delle tavole di zonizzazione - relativa alla denominazione delle zone - che non discende nè dall'accoglimento della riserva, nè dall'accoglimento di osservazioni.

Ora, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 17, della L.R. 5/2007, l'Amministrazione comunale può, in sede di approvazione, operare modifiche al piano adottato solo per rispondere a riserve formulate dalla Giunta regionale o per l'accoglimento di osservazioni/opposizioni, si ritiene che non possa essere confermata l'esecutività della modifica sopra descritta. Pertanto, si ritiene che la parte di legenda afferente le zone AS, AP, ARC e AV debba essere sostituita con quella adottata.

Con la parte di riserva n. 13 si richiedeva di adeguare le destinazioni d'uso delle zone produttive (D1, D1a, D2 e D3) a quanto prescritto dall'art. 37 delle NdA del PUR, laddove indica che nelle zone D sono consentite le attività produttive e le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti, nonché edifici per la commercializzazione dei prodotti delle attività stesse.

Ora, considerato che l'adeguamento di cui sopra non risulta completo, si ritiene che anche le funzioni "commercio all'ingrosso" e "servizi di interesse pubblico realizzati da privati" siano, rispettivamente, limitati ai prodotti delle attività insediate e connessi con le attività produttive insediate.

Relativamente al punto n. 14, si ritiene che la precisazione effettuata dal Comune non sia sufficiente a chiarire dove sono localizzati i servizi nelle "Zone multiservizi". Conseguentemente, è necessario aggiungere nel titolo dell'art. 34 il riferimento agli ambiti D1a.

Analogamente al precedente punto n. 13, la parte di riserva di cui al punto n. 19, richiedeva di adeguare le destinazioni d'uso ammesse nella zona direzionale I a quelle di cui all'art. 42 delle NdA del PUR. Considerato che tale adeguamento effettuato in sede di approvazione non risulta completo, è necessario che la funzione "servizi di interesse pubblico realizzati da privati" sia connessa con le attività direzionali insediate.

Nel merito del punto n. 23, si rileva che si può ritenere superata questa parte di riserva, tuttavia si ritiene sia da stralciare il riferimento alla zona C, in quanto refuso. Nel comma si tratta, infatti, di zona BC.

Per quanto riguarda il punto n. 24, per ritenere del tutto superata questa parte di riserva, è necessario modificare, come richiesto, il riferimento agli articoli della L.R. 5/2007 (nn. 31 e 32 invece che n. 2) che trattano di compensazione e perequazione.

Relativamente al punto n. 27, per consentire l'adeguamento a quanto prescritto dall'art. 20 della L.R. 19/2009 come richiesto, è necessario rendere obbligatorio, e non eventuale, il ricorso ai disposti di cui all'articolo stesso.

Con la parte di riserva n. 33 si richiedeva di modificare la denominazione della zona ESTP escludendo dalla sua formulazione ogni riferimento alla zona agricola. Ora, considerato che con l'approvazione non sono stati del tutto esclusi i riferimenti alla zona agricola, si ritiene che siano da modificare in tal senso: innanzi tutto la sua denominazione (da ESTP a STP), l'art. n. 66 compreso il titolo, nonché le tavole di zonizzazione con le relative legende.

Per quanto riguarda il punto n. 34, si ritiene sia da stralciare l'intero punto 5 Ambiti di mitigazione dell'art. 71, in quanto l'integrazione apportata non permette di individuare detti ambiti di mitigazione, come era stato richiesto con la riserva.

A proposito del punto n. 40, si dà atto che, contrariamente a quanto affermato nella controdeduzione comunale, la richiesta precisazione relativa la coerenza delle diverse parti delle schede normative è stata introdotta nella parte iniziale afferente gli elaborati CO A2a e COA2b contenenti le schede stesse e non nell'art. 50 delle NdA. Si ritiene, inoltre, necessario completare lo stralcio, nell'elaborato CO A2b, dei riferimenti ad un allegato allo stesso, inquanto non esistente.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

A seguito del deposito degli atti ed elaborati del nuovo PRGC sono state presentate n. 168 tra osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini e dell'Ufficio tecnico comunale, di cui n. 99 sono state accolte o parzialmente accolte.

L'istruttoria di competenza si limita alla verifica di eventuali conflitti tra le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni/opposizioni e gli obiettivi e strategie del piano, nel qual caso non sarebbe possibile confermare l'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 17, della L.R. 5/2007.

Si dà atto che le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni/opposizioni non confliggono con gli obiettivi e le strategie del nuovo PRGC - pertanto, non vi sono i presupposti per non confermarne l'esecutività - ad esclusione dell'accoglimento delle osservazioni nn. 74 e 146.

Con l'osservazione n. 74 si chiedeva che nelle aree di proprietà, attestate tra la SP 35 e l'Autostrada a sud, fosse modificata la destinazione da zona EB ambiti agricoli di riequilibrio ambientale ad area per servizi e/o commercio dotata di un indice di fabbricabilità e che anche nella limitrofa area destinata a parcheggio fosse previsto un indice di fabbricabilità.

Il Comune accoglie parzialmente l'osservazione individuando nel Piano struttura (tav. CS 19b) l'ambito di zona EB come "Insediamenti direzionali ed espositivi", specificando negli obiettivi e strategie che la variante urbanistica - per trasferire nella zonizzazione questa previsione - dovrà, nel rispetto del limite introdotto nel Piano struttura, individuare una zona con funzioni legate alle attività espositive (business centre della fiera).

Invece, in accoglimento parziale dell'osservazione n. 146, l'Amministrazione comunale riclassifica in zonizzazione e nel Piano struttura un ambito di zona EB, posto attorno alla rotatoria sud della SS 13, in area di trasformazione PAC 84 a destinazione ricettiva P3.

Si evidenzia come l'accoglimento di queste due osservazioni si ponga in conflitto con gli obiettivi e le strategie del PRGC. Infatti, ambedue le aree nel Piano struttura adottato (tav. CS18 e CS19b) facevano parte di più vasti ambiti di "Aree agricole coltivate in cui favorire l'attivazione di politiche per il riequilibrio ambientale e la costruzione dei servizi ecosistemici", a questa individuazione corrispondevano diverse azioni di Piano a breve termine, quali: criteri normativi per l'utilizzo e la valorizzazione delle aree di rispetto delle infrastrutture, analisi dei sistemi agricoli a nord e a sud del sistema urbano per individuare politiche di incentivo per la realizzazione di servizi ecosistemici nelle aree agricole periurbane e l'integrazione dei sistemi ambientali con spazi verdi all'interno del tessuto urbano.

Anche nella tav. CS21 Analisi e indicazioni di dettaglio aree agricole, l'area afferente l'osservazione n. 74 è compresa in "Aree agricole coltivate in cui favorire l'attivazione di politiche per il riequilibrio ambientale e la costruzione dei servizi ecosistemici".

Tali previsioni di carattere strutturale, nel Piano operativo si coniugano nella zona EB Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale, ridenominata in sede approvazione zona E4.1.

La normativa di attuazione della zona E4.1 (ex EB) identifica, tra le altre cose, le aree di cui sopra come "Aree agricole poste a sud dell'abitato lungo il tracciato urbano dell'autostrada A 28 e nei pressi della rotatoria sud della Pontebbana". La norma precisa che per questi ambiti si applicano le disposizioni della zona E4 e rimanda a specifiche convenzioni tra gestore dell'infrastruttura e proprietari delle aree agricole la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.

La zona E4 si configura come zona di tutela e salvaguardia delle caratteristiche ambientali esistenti con il divieto di tutte quelle attività (nuova edificazione, pavimentazioni, nuove colture estensive, scavi, depositi) che possono alterare dette caratteristiche.

Peraltro, a proposito dell'osservazione n. 146, si evidenzia che insistendo le aree del PAC 84 su viabilità di interesse regionale identificata nel PRITTML, sarebbe stato necessario acquisire, ai sensi dell'art. 166 della L.R. 26/2012, il preventivo parere del competente Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione.

Quanto argomentato sta a significare che l'Amministrazione comunale in sede di adozione del nuovo PRGC, ha attribuito a questi ambiti un particolare valore ambientale sia in funzione di filtro tra le infrastrutture stradali, quali autostrada e SS 13, sia come integrazione dei sistemi ambientali e degli spazi verdi.

In conclusione quanto sopra delineato porta a ritenere che le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni nn. 74 e 146 si pongano in conflitto con gli obiettivi e con le strategie che l'Amministrazione comunale ha previsto in questi ambiti, passando da territori preposti alla salvaguardia e alla tutela di valori esistenti ad aree edificabili rispettivamente per funzioni fieristiche e ricettive.

La valutazione suesposta è avvalorata anche dal grado di coerenza e quindi di invariabilità che il Piano, come approvato dal Comune, ha inteso attribuire agli obiettivi ed alle strategie che sostengono gli "Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici di nuova previsione". Infatti nell'elaborato CS19d (Obiettivi e strategie) per gli ambiti agricoli suddetti non è ammessa la modifica degli obiettivi e delle strategie qualora le modifiche stesse compromettano i principi e le finalità dei contenuti azionari e normativi previsti dal Piano nei confronti degli ambiti stessi.

Pertanto, si ritiene che non si possa confermare l'esecutività di dette osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "Considerazioni e valutazioni sul piano approvato" ed "Esame delle osservazioni/opposizioni", il nuovo Piano regolatore generale comunale del Comune di Pordenone, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 22/3/2016, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

1. livello strategico (piano struttura)

Nell'elaborato CS19d "Obiettivi e strategie di Piano" della Componente strutturale:

a) "Sistema ambientale e del paesaggio esistente":

- a.1) nella prima colonna (Ambiti), i termini "Ambiti di particolare impatto" sono integrati con *"esistenti e di nuova previsione soltanto nella componente strutturale"* per recepire l'incremento territoriale dell'ambito previsto soltanto nella Componente strutturale a sud di "Casa Martello" in corrispondenza di Via Della Tesa;
- a.2) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente gli "Ambiti di particolare impatto" i termini "LI- lavorazione materiali inerti" sono sostituiti con *"D3.1 – lavorazione, stoccaggio e deposito di materiali inerti"*;
- a.3) nella quinta colonna (Componente strutturale) inerente gli "Ambiti di particolare impatto" sono introdotti i termini "SI" in quanto trattasi di un'indicazione previsionale non riportata nella componente operativa del Piano (zona D3.1);
- a.4) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente gli "Ambiti di particolare impatto" i termini "all'art 90, p.8 delle NTA" sono sostituiti con *"all'art. 36bis, p.7 e all'art. 90, p.14 delle NTA"*;
- a.5) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente gli "Ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico" dopo i termini "Prati stabili" sono aggiunti i seguenti: *"indicati nella tavola CS 11 Vincoli"*;
- a.6) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente gli "Ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico" i termini "lett. a)" sono stralciati e alla fine della stessa colonna sono aggiunti i termini *"(art. 137bis)"*;
- a.7) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente gli "Ambiti di protezione ambientale e dei pozzi", i termini "Salvaguardia delle risorse idropotabili" sono sostituiti con *"Aree di tutela dei pozzi di captazione ad uso potabile"*.

b) "Sistema ambientale e del paesaggio di nuova previsione":

- b.1) nella terza colonna (Obiettivi) inerente l' "Ambito del sistema ecotecnologico urbano di nuova previsione", i termini "Tutelare e valorizzare le pertinenze private....." sono sostituiti con *"Incrementare le pertinenze private con valenza ambientale e paesaggistica interne o contermini ad ambiti urbanizzati"* per differenziarli

da quelli riportati in corrispondenza degli "Ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico" inerenti il precedente "Sistema ambientale e del paesaggio esistente";

- b.2) nella quarta colonna (Strategie) inerente l'Ambito "Corridoi ecologici all'interno del tessuto urbano di nuova previsione", dopo i termini "Individuazione, anche con successive Varianti urbanistiche, dei corridoi ecologici indicati nella componente strutturale", sono aggiunti *"e delle penetranti verdi indicate nella Relazione di flessibilità"*;
 - b.3) nella terza colonna (Obiettivi) inerente gli "Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici di nuova previsione", i termini "Sostenere interventi di riorganizzazione paesaggistica" ed i termini successivi "Mitigare gli impatti ambientali generati dalla presenza della A28" sono integrati rispettivamente con *"prevalentemente a nord della SS 13"* e con *"dei pozzi di captazione ad uso potabile"*;
 - b.4) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Fasce della mitigazione ecosistemica delle infrastrutture di nuova previsione", dai termini "Fascia di mitigazione lungo la SS13....A28" sono stralciati i termini *"la Ferrovia e l'Autostrada A28"*;
 - b.5) nella terza colonna (Obiettivi) inerente l'Ambito "Fasce della mitigazione ecosistemica delle infrastrutture di nuova previsione", i termini "Mitigare e contenere gli impatti derivanti dalle infrastrutture sul territorio" sono integrati con *"(SS 13, Ferrovia, Autostrada A28)"*;
 - b.6) nella terza colonna (Obiettivi) inerente l'Ambito "Fasce della mitigazione ecosistemica delle infrastrutture di nuova previsione", dalle parole "Mitigare e contenere gli impatti derivanti dalla presenza della SS13 Pontebbana....A28" sono stralciati i termini *"della Ferrovia e dell'Autostrada A28"*;
 - b.7) nella quarta colonna (Strategie) inerente l'Ambito "Fasce della mitigazione ecosistemica delle infrastrutture di nuova previsione", i termini "Individuazione delle fasce minime di mitigazione ambientale delle infrastrutture" sono sostituiti con *"Previsione, con Variante urbanistica, delle fasce minime di mitigazione ambientale per gli interi tracciati delle infrastrutture (SS13, Ferrovia, Autostrada A28) che attraversano il territorio comunale"*;
 - b.8) nella quarta colonna (Strategie) inerente l'Ambito "Fasce della mitigazione ecosistemica delle infrastrutture di nuova previsione", i termini "Previsione, con Variante urbanistica, delle ...piantumate con alberi ed arbusti" sono sostituiti con *"Definizione nelle NTA di piano delle azioni di mitigazione per il tracciato della Pontebbana che attraversa le aree urbane, quali il mantenimento delle aree destinate a verde e piantumate con alberi ed arbusti"*;
 - b.9) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente l'Ambito "Fasce della mitigazione ecosistemica delle infrastrutture di nuova previsione" i termini "art. 122, p.2, lettere a)-d) delle NTA" sono sostituiti con *"art. 122, p.2, lett. a) e d) delle NTA"*.
- c) "Sistema insediativo della residenza esistente":
- c.1) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Nuclei storici di antica formazione", i termini "AP...Emanuele" sono sostituiti con "AP – Centro storico primario", i termini "AS...Garibaldi" sono sostituiti con *"AS-di pregio storico ambientale"*, i termini "AV ...ambientale" sono sostituiti con *"AV - edifici (ville e chiese votive) e giardini di pregio ambientale"* come riportato nella legenda delle tavole dell'Azzonamento in scala 1:5.000 della Componente operativa adottate dal Comune e prima dei termini "AD...industriale" è inserito un ulteriore capoverso *"Edifici esterni al perimetro del centro storico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004"*;
 - c.2) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Tessuto urbano residenziale consolidato, prevalentemente consolidato e di completamento" i termini "Edifici in zona impropria" sono integrati con *"ancorchè non indicati nella componente operativa"*;
 - c.3) nella quinta colonna (Componente strutturale) inerente l'Ambito "Tessuto urbano residenziale consolidato, prevalentemente consolidato e di completamento", sono introdotti i termini "SI" in quanto trattasi di indicazioni normative (altezze nelle zone Bve) e previsionali (Edifici in zona impropria) non riportate nella componente operativa del Piano e nei cui confronti la "Relazione di flessibilità" non prevede la possibilità di apportare variazione;
 - c.4) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Tessuto urbano residenziale di recente formazione" i termini "P.A....e C" sono sostituiti con *"P.A. convenzionati o solo approvati nelle zone B e C"*.
- d) "Sistema insediativo della residenza di nuova previsione":

- d.1) nella prima colonna (Ambiti), dopo i termini "Ambiti della rigenerazione urbana di nuova previsione" è aggiunto il seguente "soltanto";
- d.2) nella settima colonna (Criteri di trasposizione componente operativa) inerente gli "Ambiti della rigenerazione urbana di nuova previsione" dopo i termini "Variante urbanistica da elaborare" sono aggiunti "in assonanza a quanto indicato nella Relazione di flessibilità per le Aree da assoggettare ad interventi di rinnovo urbano, nonché";
- d.3) nella settima colonna (Criteri di trasposizione componente operativa) inerente gli "Ambiti della rigenerazione urbana di nuova previsione" è aggiunto il capolinea seguente: "A tal fine la succitata variante urbanistica dovrà definire la perimetrazione delle porzioni del tessuto residenziale indicate nella Componente strutturale che per tecnologie costruttive, tipologie edilizie ed epoca di costruzione necessitano di azioni diffuse di rigenerazione urbana";
- d.4) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente gli "Ambiti di trasformazione urbana di nuova previsione" i termini "P.A.C. in...C1" sono sostituiti con "P.A.C. in zona BC-C e P.A.C. approvati ma non convenzionati";
- d.5) nella quinta colonna (Componente strutturale) inerente gli "Ambiti di trasformazione urbana di nuova previsione", sono introdotti i termini "SI" in quanto trattasi di un'indicazione previsionale in prossimità della SP 7 di Aviano non riportata nella Componente operativa del Piano;
- d.6) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente gli "Ambiti di trasformazione urbana di nuova previsione" i termini "all'art. 31, p.2" sono sostituiti con "all'art. 31, p.1, secondo comma";
- d.7) nella prima colonna (Ambiti), i termini "Ambiti di riqualificazione urbana di nuova previsione" sono sostituiti con "Aree di trasformazione e riqualificazione urbana di nuova previsione";
- d.8) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente gli "Ambiti territoriali speciali di pianificazione strategica di nuova previsione" dopo i termini "AD....industriale" è inserito un ulteriore capoverso "Ambiti di recupero delle archeologie industriali";
- d.9) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Connessioni ecosistemiche nelle aree di trasformazione di nuova previsione" i termini "Connessioni ambientali da preservare" sono integrati con "come indicate nelle Schede normative della Componente operativa".
- e) "Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture esistente":
- e.1) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Principali aree verdi e sportive" i termini "R/SP-C-sport e spett. sportivi" sono stralciati;
- e.2) nella terza colonna (Obiettivi) inerente l'Ambito "Principali aree verdi e sportive" dopo i termini "Agevolare la fruizione dei verdi di quartiere" sono inseriti i seguenti "e delle aree verdi storicamente individuare come parchi";
- e.3) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente l'Ambito "Principali aree verdi e sportive" prima dei termini "Capo IIIc comma 1 lett. a)b)c)" sono introdotti i seguenti "Art. 99.1"
- e.4) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Principali servizi comunali e sovracomunali" tutte le sigle con cui sono stati classificati i principali servizi sono stralciate e dopo i termini "viabilità e protezione civile" è inserito un ulteriore capoverso "attrezzature tecnologiche";
- e.5) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Tracciati ciclabili" sono inseriti i termini "Percorsi pedonali e ciclabili";
- e.6) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Tracciati autostradali" sono inseriti i termini "Viabilità esistente";
- e.7) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Tracciati ferroviari" sono inseriti i termini "Ambito ferroviario";
- e.8) nella prima colonna (Ambiti), i termini "Tracciati di accesso all'area urbana" sono sostituiti con "Viabilità extra urbana di primo livello (SS 13, SS 251 e SP 35) e Assi di penetrazione urbana";
- e.9) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Tracciati di accesso all'area urbana" sono inseriti i termini "Viabilità esistente o interessata da progetti approvati (Circonvallazione Sud)";
- e.10) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Altri tracciati infrastrutturali" i termini "Elettrodotti" e "Metanodotti" sono integrati rispettivamente con "indicati nella tavola CS 11 Vincoli";
- e.11) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente l'Ambito "Altri tracciati infrastrutturali" dopo i termini "di cui all'art. 136" sono inseriti i seguenti "e 137ter".
- f) "Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture di nuova previsione":

- f.1) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Principali servizi pubblici di nuova previsione" tutte le sigle con cui sono stati classificati i principali servizi sono stralciate e dopo i termini "Assistenza e sanità" è inserito un ulteriore capoverso "Viabilità e trasporti";
- f.2) nella prima colonna (Ambiti), dopo i termini "Tracciati stradali, ciclabili e pedonali di nuova previsione" sono aggiunti i seguenti "soltanto nella componente strutturale";
- f.3) nella prima colonna (Ambiti), dopo i termini "Indicazioni simboliche di nuova previsione" è aggiunto il seguente "soltanto";
- f.4) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Indicazioni simboliche di nuova previsione nella componente strutturale" i termini ed i simboli ivi riportati sono stralciati ed introdotti nella prima colonna (Ambiti) e così integrati, come da elaborato CS 18 (Piano struttura) in scala 1.10.000:
- l'indicazione simbolica "aree di rilevanza urbana" è integrata con gli elementi seguenti:
 1. Centro servizi multifunzionale
 2. Nuova centralità urbana
 3. Riqualificazione ospedale
 4. Centro storico
 5. Area archeologica
 6. Città fiume
 7. Nuovo polo logistico
 8. Porto di Pordenone
 9. Attività all'aperto
 10. Magazzini comunali
 11. Cittadella della salute
 - 12 Multifunzionalità dell'area industriale";
 - l'elencazione dell'indicazioni simboliche è integrata con "Aree di pianificazione strategica per la città" in corrispondenza della "Caserma Mittica";
- f.5) nella quarta colonna (Strategie) inerente l'Ambito "Indicazioni simboliche di nuova previsione nella componente strutturale" i termini "Indicazione, con Variante urbanistica, del potenziamento del verde e dei servizi con lo scopo di migliorare la qualità urbana dei quartieri" sono integrati con "in assonanza a quanto indicato nella Relazione di flessibilità per il potenziamento del sistema dei servizi esistenti";
- f.6) nella quarta colonna (Strategie) inerente l'Ambito "Indicazioni simboliche di nuova previsione nella componente strutturale", in corrispondenza dell'indicazione simbolica "Aree di pianificazione strategica per la città" di cui al precedente punto f.4), secondo alinea, sono introdotti i termini "Indicazione, con Variante urbanistica, della rifunionalizzazione della parte della città attestata su Via Montereale ed interessata dalla Caserma Mittica al fine di delineare nuove polarità ben connesse al sistema urbano di riferimento e agli obiettivi del Piano in assonanza a quanto indicato in proposito nella Relazione di flessibilità".
- g) "Sistema insediativo della produzione e del commercio esistente":
- g.1) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Insediamenti industriali di interesse regionale" i termini "D1a – ad" sono sostituiti con "D1a";
- g.2) nella prima colonna (Ambiti), dopo i termini "Insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale" sono aggiunti i seguenti "e tessuto urbano a destinazione produttiva di recente formazione";
- g.3) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale" i termini "D2 – ad attuazione indiretta" sono integrati con "con P.A.C. convenzionati";
- g.4) nella prima colonna (Ambiti), dopo i termini "Insediamenti commerciali e ricettivi" sono aggiunti i seguenti "e tessuto urbano a destinazione commerciale di recente formazione";
- g.5) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Insediamenti commerciali e ricettivi" i termini "H2 – ad attuazione indiretta" ed "H2 a servizio del Parco commerciale ad attuazione indiretta" sono integrati rispettivamente con "con P.A.C. convenzionati";
- g.6) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Insediamenti commerciali e ricettivi" i termini "P3 – per impianti ricettivi ad attuazione" sono integrati con "diretta";
- g.7) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente l'Ambito "Insediamenti commerciali e ricettivi" i termini "all'art. 41, p.12, lett. b) c), d) e p.13" sono sostituiti con "all'art. 41, p.11, lett. b), c), d) e p.12";
- g.8) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente l'Ambito "Insediamenti commerciali e ricettivi" i termini "all'art. 43, p.10, lett. c)" sono sostituiti con "all'art. 43, p.9";

- g.9) nella prima colonna (Ambiti), dopo i termini "Insediamenti direzionali ed espositivi" sono aggiunti i seguenti "e tessuto urbano a destinazione direzionale di recente formazione";
- g.10) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente l'Ambito "Insediamenti direzionali ed espositivi" i termini "I – relativa al complesso edilizio del Bronx ad attuazione diretta" sono integrati con "con P.A.C. convenzionati".
- h) "Sistema insediativo della produzione e del commercio di nuova previsione":
- h.1) nella prima colonna (Ambiti), dopo i termini "Strada del commercio a scala sovracomunale di nuova previsione" è aggiunto il seguente "soltanto";
- h.2) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente gli "Ambiti di trasformazione commerciale di nuova previsione" i termini "H2 – ad attuazione indiretta" sono integrati con "e con P.A.C. approvati";
- h.3) nella prima colonna (Ambiti), i termini "Ambiti di trasformazione produttiva" sono sostituiti con "Aree di trasformazione urbana con destinazione produttiva di nuova previsione";
- h.4) nella seconda colonna (Zona PRGC) inerente gli "Ambiti di trasformazione produttiva" i termini "D1 – di interesse regionale ad attuazione indiretta" ed i termini "D2 – ad attuazione indiretta" sono integrati rispettivamente con "e con P.A.C. approvati";
- h.5) nell'ultima colonna (Cogenza) inerente gli "Ambiti di trasformazione produttiva" i termini "all'art. 32, p.10, lett. e)-f)" sono sostituiti con "all'art. 32, p.9, lett. da e) ad f)".

Nell'elaborato CS19a/b/c "Piano struttura Nord, Centro, Sud 1:5.000" della Componente strutturale:

- a) Nella Tavola CS19a, l'indicazione grafica "Aree agricole con possibile uso a servizi di iniziativa privata" relativa al "Sistema ambientale e del paesaggio esistente" è sostituita con l'indicazione grafica "Principali servizi privati di supporto alla residenza e per il tempo libero" relativa al "Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture di nuova previsione".
- b) Nella Tavola CS19b, l'indicazione grafica "Aree di trasformazione urbana" (P.A.C.) relativa al "Sistema insediativo della residenza di nuova previsione" prevista in corrispondenza dell'ambito territoriale attestato a sud di Via Capuccini (di fronte al Cimitero) è sostituita con l'indicazione grafica "Aree di trasformazione urbana con destinazione commerciale e produttiva" relativa al "Sistema della produzione e del commercio di nuova previsione", in assonanza a quanto previsto in proposito nella Componente operativa del Piano.
- c) Nella Tavola CS19b, le indicazioni simboliche relative al "Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture di nuova previsione" sono integrate con i termini "Aree di pianificazione strategica della città", in assonanza a quanto previsto in corrispondenza della Caserma Mittica nell'elaborato CS18 (Piano struttura) in scala 1.10.000.
- d) Nelle Tavole CS19a/b/c, l'indicazione simbolica "Aree di rilevanza urbana" inerente al "Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture di nuova previsione" è integrata, in assonanza a quanto previsto in proposito nell'elaborato CS 18 (Piano struttura) in scala 1.10.000, con gli elementi puntuali seguenti:
1. Centro servizi multifunzionale
 2. Nuova centralità urbana
 3. Riqualificazione ospedale
 4. Centro storico
 5. Area archeologica
 6. Città fiume
 7. Nuovo polo logistico
 8. Porto di Pordenone
 9. Attività all'aperto
 10. Magazzini comunali
 11. Cittadella della salute
 - 12 Multifunzionalità dell'area industriale".
- e) Nelle Tavole CS 19a/b/c le legende sono così modificate:
- e.1) la didascalia ed i termini "Aree agricole con possibile uso a servizi di iniziativa privata" sono stralciati;
- e.2) i termini "Aree di trasformazione urbana (BR/U)" sono sostituiti con "Aree di trasformazione e riqualificazione urbana (BR/U)";
- e.3) i termini "Principali servizi privati di supporto alla residenza" sono integrati con "e per il tempo libero";

- e.4) l'indicazione simbolica "Aree di rilevanza urbana" è integrata con gli elementi puntuali indicati nella precedente lettera e);
- e.5) le indicazioni simboliche relative al "Sistema insediativo dei servizi e delle infrastrutture di nuova previsione" sono integrate con le "Aree di pianificazione strategica della città";
- e.6) i termini "Insediamenti industriali e artigianali" sono integrati con "di interesse comunale";
- e.7) i termini "Insediamenti direzionali" sono integrati con "ed espositivi";
- e.8) i termini "Centro intermodale" sono integrati con "di interesse regionale".

3. aree per servizi ed attrezzature collettive (standard)

Nella tavola CO 03 Perequazione e compensazione, nella tabella Diritti volumetrici previsti, stralciare l'intera riga afferente al n. 177 R/VQ e conseguentemente adeguare i totali delle colonne.

Nell'elaborato CO A4 Calcolo dello standard di progetto: nel punto 3 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura, spostare la voce n. 97 VA/C-I dalla colonna "aree da acquisire mediante gli strumenti della perequazione e compensazione" a quella "privato di uso pubblico"; nel punto 5 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, spostare la voce n. 181 R/C dalla colonna "aree da acquisire mediante gli strumenti della perequazione e compensazione" a quella "pubblica".

Dopo l'art. 74 Usi complementari delle aree pubbliche, inserire quanto segue: *"74 bis Aree per servizi ed attrezzature extrastandard. Le aree per servizi ed attrezzature collettive denominate extrastandard, come individuate nella tavola CO 03 Perequazione e compensazione o negli articoli delle diverse aree per servizi ed attrezzature indicate a libera localizzazione nelle zone A, B e C, non concorrono alla quantificazione dello standard, non sono preordinate ad esproprio, sono esclusivamente ad attuazione privata. Le stesse possono essere cedute al Comune nell'ambito delle procedure di perequazione e compensazione con le modalità di cui agli artt. 52 e 53 delle presenti norme."*

Nell'art. 38 Zona H2 - Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale, nel punto 2 Destinazioni d'uso, nella lettera f), stralciare quanto segue: "ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi".

Nell'art. 41 Zona H3 - Zona per attrezzature commerciali e produttive di completamento, in Destinazioni d'uso, nella lettera h), stralciare quanto segue: "ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi".

Nell'art. 42 Norme specifiche per l'ambito in zona H3 compreso tra via Nuova di Corva e via Segaluzza, nel punto 2 Destinazioni d'uso, nella lettera h), stralciare quanto segue: "ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi".

Nell'art. 43 Zona H4 - Zona per attrezzature e servizi extracommerciali, nel punto 2 Destinazioni d'uso, stralciare quanto segue: "ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi".

Nell'art. 79 Servizi ed attrezzature per la vita associativa, nel punto 4 Localizzazioni particolari, stralciare dalla 2a riga della lettera a), quanto segue: "D, H ed I".

Nell'art. 81 Scuola secondaria di secondo grado, nel punto 5 Localizzazioni particolari, stralciare dalla 3a riga della lettera a), quanto segue: "D, H ed I".

Nell'art. 82 Università, nel punto 3 Localizzazioni particolari, stralciare dalla 2a riga della lettera a), quanto segue: "ed I".

Nell'art. 93 Attrezzature per il culto, stralciare l'intero punto 3 Localizzazioni.

Nell'art. 94 Attrezzature per la vita associativa, nel punto 3 Localizzazioni, stralciare nella 2a riga della lettera a), quanto segue: "D, H ed I".

Negli artt. 97 Attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva e 98 Attrezzature per l'assistenza agli anziani, nel punto 2 Destinazioni d'uso, stralciare nella 2a riga della lettera b), quanto segue: "D, H ed I".

Nell'art. 104 Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto, nel punto 5 Operatori d'intervento, nella 1a riga della lettera c), stralciare quanto segue: "e nelle zone omogenee D3, H3 ed I".

4. aree edificate ed urbanizzate

Nelle tavole CO 04a/b/c escludere dalle aree urbanizzate gli ambiti afferenti: la zona Direzionale I, le zone AM dell'Amministrazione militare e le zone residenziali BC, C1 e C il cui piano attuativo non sia stato approvato e convenzionato.

6. vincoli di cui al Dlgs 42/2004

Nell'art. 127 Beni soggetti alla tutela del Dlgs 42/2004, nel punto 3, nella lettera a):

- nelle prime due righe sostituire le parole: "elencati nell'allegato C della quarta Circolare esplicativa della L.R. 52/1991" con quanto segue: "iscritti negli elenchi delle acque pubbliche";
- dal comma relativo ai laghi: stralciare quanto segue: "elencati nell'allegato B della quarta Circolare esplicativa della L.R. 52/1991 come di seguito riportato"; stralciare i numeri accanto alla denominazione dei laghi; stralciare le indicazioni tra parentesi poste accanto ai laghi di Burida e a nord di via Bellasio.

7. crediti edilizi e criteri prestazionali

Nell'art. 53 bis Facoltà per i soggetti attuatori delle Aree di Trasformazione soggette a compensazione:

- sostituire i punti 1, 2 e 3, come segue:
 - "1. I proprietari delle Aree di Trasformazione di cui al precedente art. 53 comma 2, in alternativa all'acquisizione del Vurb di cui alla lett. b) dello stesso comma, possono concordare con l'Amministrazione, in sede di progettazione del PAC relativo all'ambito di intervento, di suddividere in due stralci funzionali ed autonomi l'ambito medesimo e le relative opere di urbanizzazione ed edificazione: un primo stralcio, riguardante l'80% della superficie e del Vurb complessivi dell'ambito, immediatamente attuabile a prescindere dall'acquisizione di diritti volumetrici e dall'attuazione del secondo stralcio; un secondo stralcio, attuabile soltanto una volta acquisiti i necessari diritti volumetrici, riguardante il restante 20% della superficie e del Vurb complessivi dell'ambito.*
 - 2. Qualora il soggetto attuatore si avvalga della facoltà di attuare il secondo stralcio entro il periodo di validità del PAC, la Convenzione accedente al PAC prevede l'impegno dello stesso ad acquisire i diritti volumetrici necessari, garantito da idonea polizza fideiussoria parametrata al valore dei diritti volumetrici mancanti, nonché a mantenere la relativa area nelle condizioni di cui al successivo articolo 54, comma 1 lettere a), b) o c) nelle more dell'attuazione del secondo stralcio.*
 - 3. Nel caso il soggetto attuatore non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2, la Convenzione accedente al PAC prevede l'impegno a mantenere l'area riguardante il secondo stralcio di intervento nelle condizioni di cui al successivo art. 54, comma 1, lettere a) o b), ovvero a verde di valenza ambientale".*

8. viabilità

Nelle tavole di zonizzazione modificare le fasce di rispetto della viabilità secondo le dimensioni contenute nell'art. 107 sotto riportate.

Nell'art. 107 Viabilità:

- sostituire il punto 1 Classificazione funzionale della viabilità, con quanto segue: "a) viabilità autostradale: autostrada A28 e sue complanari; b) viabilità di primo livello: SS13, SR 251, SP 35, Circonvallazione sud (dalla SS13 all'autostrada); c) penetrazioni urbane: SS13, SC via Maestra Vecchia, SR251, SP7, SP35; d) altre viabilità urbane ed extraurbane diverse dalle precedenti.";
- sostituire il punto 2 Fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, con quanto segue:

"a) le fasce di rispetto fuori dai centri abitati sono così articolate:

 - 60 metri per la viabilità autostradale;
 - 40 metri per la viabilità extraurbana di primo livello;
 - 30 metri per le penetrazioni urbane.

Per le viabilità di primo livello, fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRGC, le fasce di rispetto sono ridotte a 20 metri. Per la SS13, all'interno del centro abitato, la fascia di rispetto è di 10 metri.

b) Per tutte le altre viabilità urbane ed extraurbane, le fasce di rispetto, fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal PRGC, sono:

- 30 metri per viabilità aventi larghezza della sede uguale o superiore a 10,50 metri;
 - 20 metri per viabilità aventi larghezza della sede inferiore a 10,50 metri.
- c) *Le fasce di rispetto sono inedificabili. In tali aree è ammesso l'ampliamento degli edifici e delle unità immobiliari esistenti con le condizioni stabilite dall'art. 35, comma 3, della L.R. 19/2009.*

Nell'art. 109 Analisi incrementale del traffico:

- nel punto 1 sostituire l'intero 2° comma: "dovranno ... od approvate", con quanto segue: *"dovranno produrre una documentazione che quantifichi i valori del traffico veicolare potenzialmente indotto dagli interventi stessi sulla cui scorta dovrà essere redatta un'analisi viabilistica, ante - post attuazione, sugli effetti che tali incrementi di traffico sono suscettibili di produrre sul sistema della viabilità di afferenza. Detta analisi dovrà avere i contenuti descritti nell'elaborato All. A "Verifica dell'impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale di primo livello". Inoltre, con l'attuazione dei nuovi insediamenti, si dovrà, in via prioritaria:*
 - *evitare di proporre nuovi accessi diretti sulle strade di primo livello, individuando dove possibile percorsi di ingresso/uscita che non creino nuovi punti di interferenza;*
 - *proporre soluzioni viabilistiche che migliorino le attuali connessioni con la viabilità esistente anche attraverso la ristrutturazione delle intersezioni maggiormente congestionate e che comunque garantiscano maggiori condizioni di sicurezza."*
- stralciare l'intero punto 2.

10. commercio al dettaglio

Nell'art. 15 Zona AP - Centro storico primario, nel punto 3 Destinazioni d'uso, aggiungere alla fine della lettera c) quanto segue: *"con superficie < 1.500 mq; commerciale al dettaglio di grande distribuzione negli ambiti compresi nel ring nel rispetto dell'art. 124 delle presenti norme"*.

Nell'art. 16 Zona AS - Di pregio storico-ambientale: nel punto 2 Destinazioni d'uso: aggiungere alla fine della lettera c) quanto segue: *"con superficie < 1.500 mq; commerciale al dettaglio di grande distribuzione negli ambiti compresi nel ring nel rispetto dell'art. 124 delle presenti norme"*; nel penultimo comma sostituire il numero "0", con "124" e nell'ultimo comma sostituire il numero "0", con "125". Nel punto 7 Parcheggi, nella lettera b) sostituire il numero "0", con "125".

Nell'elaborato CO A2b, nella scheda relativa al PAC B: in indici urbanistici e dati progettuali, sostituire il riferimento all'art. "38", con "39"; in parcheggi di relazione, stralciare quanto segue: *"200% SV - per esercizi inferiori a 400 mq di SV"*.

Nell'art. 21 Zona B - Aree della riqualificazione e trasformazione. Le zone prevalentemente residenziali, nel punto 1, nell'ultima riga della lettera b), sostituire "0", con quanto segue: *"art. 139"*.

13. apparato normativo tecnico di attuazione

- 3) Nell'art. 7 Parametri urbanistici ed edilizi, nel punto 10 Superficie accessoria, aggiungere alla fine, quanto segue: *"salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione della L.R. 19/2009, la superficie accessoria che supera il 100% della superficie utili dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 29 della medesima L.R. 19/2009"*.
- 6) Nelle tavole di zonizzazione sostituire la parte di legenda afferente le zone AS, AP, ARC e AV con quella del PRGC come adottato.
- 13) Nell'art. 32 Zona D1 - Zona industriale di interesse regionale ad attuazione indiretta, nel punto 2 Destinazioni d'uso, nel 4° comma della lettera c), sostituire le parole: *"ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi"*, con quanto segue: *"connessi con le attività produttive insediate"*.
Nell'art. 33 Zona D1a - Zona industriale di interesse regionale ad attuazione diretta, nel punto 2 Destinazioni d'uso: alla fine della lettera b), aggiungere quanto segue: *"limitatamente ai prodotti delle attività insediate"*; nel 3° comma della lettera e), sostituire le parole: *"ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi"*, con quanto segue: *"connessi con le attività produttive insediate"*.

Nell'art. 35 Zona D2 - Zona degli insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale o comprensoriale, nel punto 2 Destinazioni d'uso, nel 3° comma della lettera c), sostituire le parole: "ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi", con quanto segue: "*connessi con le attività produttive insediate*".
Nell'art. 36 Zona D3 - Zona degli insediamenti industriali e artigianali esistenti, nel punto 2 Destinazioni d'uso: alla fine della lettera b), aggiungere quanto segue: "*limitatamente ai prodotti delle attività insediate*"; nel 3° comma della lettera d), sostituire le parole: "ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi", con quanto segue: "*connessi con le attività produttive insediate*".

- 14) Nell'art. 34, nel titolo, aggiungere dopo le parole "Zone multiservizi", quanto segue: "*in ambiti D1a*".
- 19) Nell'art. 44 Zona I - Zona per insediamenti direzionali, nel punto 3 Destinazioni d'uso, nella lettera b), sostituire le parole: "ove previsto nelle singole zone che disciplinano tali servizi", con quanto segue: "*connessi con le attività direzionali insediate*".
- 23) Nell'art. 50 Prescrizioni per gli interventi negli ambiti di trasformazione, schede normative, nella 1a riga del punto 5, dopo la parola: "omogenea", stralciare la lettera: "C"
- 24) Nell'art. 51 Perequazione e compensazione, nella 2a riga del punto 1, sostituire le parole "dall'art. 2, comma 1 lett. o) e p)", con quanto segue: "*dagli artt. 31 e 32*".
- 27) Nell'art. 54 Mantenimento dei diritti volumetrici, nel punto 1, nella penultima riga della lettera c), stralciare la parola: "eventualmente".
- 33) Nell'art. 66: nel titolo e nella 1a riga del punto 1, sostituire la sigla "ESTP", con "*STP*". Nelle tavole di zonizzazione modificare la denominazione della "zona ESTP", con "*zona STP*"; nelle legende sostituire l'indicazione "ESTP zona agricola con possibile riconversione a servizi per il tempo libero di iniziativa privata", con quanto segue: "*STP zona per servizi per il tempo libero di iniziativa privata*" e spostarla alla fine delle zone residenziali.
- 34) Nell'art. 71 Prescrizioni ed indirizzi per gli elementi appartenenti alla rete ecologica comunale, stralciare l'intero punto 5 Ambiti di mitigazione.
- 40) Nell'elaborato CO A2b Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, nell'Abaco degli indirizzi progettuali, alla fine dei punti 2.2 e 2.3, stralciare quanto segue: "di cui all'allegato ... del presente documento".

Osservazioni/opposizioni

Le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni nn. 74 e 146 non sono confermate e pertanto:

- nell'elaborato CS19b (Piano struttura centro) l'area individuata come "Ambito degli insediamenti direzionali ed espositivi" è modificata in "*Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici*";
- nell'elaborato CS19d (Obiettivi e strategie di Piano), quarta colonna (Strategie) e settima colonna (Criteri di trasposizione componente operativa) inerente gli "Insediamenti direzionali ed espositivi" del "Sistema insediativo della produzione e del commercio esistente", i termini "Individuazione in zona urbanistica propria....Componente Strutturale del piano" ed i termini "Variante urbanistica con mantenimento....della fiera)" sono stralciati;
- nell'elaborato CS19d (Obiettivi e strategie di Piano), terza colonna (Obiettivi) inerente gli "Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici di nuova previsione" del "Sistema ambientale e del paesaggio di nuova previsione", i termini "Mitigare gli impatti ambientali generati dalla presenza della A28, dai pozzi di captazione ad uso potabile" sono integrati con "*e dalla rotatoria sud della SS13 Pontebbana*";
- nell'elaborato CS19b (Piano struttura centro) l'area individuata come "Aree di trasformazione con destinazione commerciale e ricettiva" è modificata in "*Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici*";
- nella legenda dell'elaborato CS19a/b/c (Piano struttura 1:5.000), dai termini "Aree di trasformazione urbana con destinazione commerciale e ricettiva" le parole "e ricettiva" sono stralciate;
- negli elaborati CO 01.b (Azzonamento 1:5.000) e CO 01.12 (azzonamento 1:2.000) la didascalia e i termini "Aree ricettive assoggettate a piano attuativo" afferenti il PAC 84 sono stralciati e le aree stesse sono riclassificate in zona E4.1;

- nell'elaborato CO A2b la scheda afferente il PAC 84 è stralciata.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott. Marco Padrini

VISTO: IL PRESIDENTE